



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 39 DEL 22/06/2026

U.O. 9.1.1 - Servizi interni, nuclei specialistici e TPL

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 DEL D. LGS 267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 269/2026 - R.G. 2320/2022. COMUNE DI CARRARA/FORNITURE INERTI SRL.

“IL CONSIGLIO COMUNALE”

PREMESSO che l'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere un debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

DATO ATTO che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da Paola Micheletti e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

RICHIAMATA la disposizione n. 4/2019 del Segretario Comunale con la quale si dispone che il pagamento di un debito fuori bilancio, derivante da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dalla deliberazione di riconoscimento del debito stesso da parte del Consiglio Comunale, così come pronuncia della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/20197QMIG;

PRESO ATTO che il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 269 del 31/03/2026, iscritta nel R.G. al n. 2320/2022, ha ritenuto di accogliere l' appello avverso alla sentenza n. 79/2022 del 04/05/2022 del Giudice di Pace di Carrara, presentato dalla Soc. Forniture Inerti srl, tramite l'avvocato Manuel Cavallo, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi di entrambi i gradi, € 134,50 per spese non imponibili oltre spese generali cap ed iva di legge, in favore della società appellante;

CONSIDERATO che, con comunicazione del 03/06/2026, l'Avv. Manuel Cavallo, in qualità di difensore della società Forniture Inerti srl, richiede la liquidazione della somma di € 3.126,58, così suddivisi:

Spese legali di I° e II° grado	€ 2.500,00
Spese generali	€ 375,00
Marca da bollo	€ 2,00
Cassa avvocati 4%	€ 115,08
Spese esenti ex art. 15 Dpr 633/72	€ 134,50
Totale Documento	€ 3.126,58

VISTO l'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede, al secondo comma, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

RITENUTO di finanziare la spesa in oggetto tramite lo stanziamento di spesa sul capitolo 01111.03.3000 "spese legali" del bilancio di previsione 2026-2028 annualità 2026;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente in materia;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai signori Pandolfini Giuseppe in qualità di Presidente, Ribolini Candido e Meozzi Massimo, in qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, posti in allegato al presente atto;

SU proposta dell' assessora con delega al Traffico Avv. Elena Guadagni;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal dirigente del Settore 9 Polizia Locale, Sicurezza, Mobilità, Dott.ssa Paola Micheletti e dal Dirigente del Settore 2 - Risorse Umane, finanziarie e societarie, Dott. Massimiliano Germiniasi, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse, quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett. a) dell'art. 194, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 269 del 31/03/2026, iscritta nel R.G. al n. 2320/2022, con la quale il medesimo ha ritenuto di accogliere l' appello avverso alla sentenza n. 79/2022 del 04/05/2022 del Giudice di Pace di Carrara, presentato dalla Soc. Forniture Inerti srl, tramite l'avvocato Manuel Cavallo, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi di entrambi i gradi, € 134,50 per spese non imponibili

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da Paola Micheletti e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

oltre spese generali cap ed iva di legge, in favore della società appellante;;

3) di dare atto che l'importo da corrispondere in favore dell'appellante, come da comunicazione del 03/06/2026 dell' Avv. Manuel Cavallo, in qualità di difensore della società Forniture Ineri srl, in seguito al pronunciamento della sentenza 269 del 31/03/2026, iscritta nel R.G. al n. 2320/2022, è quantificato in complessivi € 3.126,58, e così suddiviso:

Spese legali di I° e II° grado	€ 2.500,00
Spese generali	€ 375,00
Marca da bollo	€ 2,00
Cassa avvocati 4%	€ 115,08
Spese esenti ex art. 15 Dpr 633/72	€ 134,50
Totale Documento	€ 3.126,58

4) di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 3.126,58, trova pertanto copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 01111.03.3000 denominato "Spese Legali", del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;

5) di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Settore 9 - Polizia locale, sicurezza, mobilità, per gli adempimenti conseguenti;

6) di dare atto che, prima di provvedere al rimborso ai soggetti creditori delle somme dovute, saranno effettuate le opportune verifiche su eventuali cessioni di credito esistenti, debiti nei confronti del Comune, pignoramenti presso il Comune promossi da creditori pignoranti verso i soggetti stessi;

7) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002;

8) di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dirigente del settore 9 - Polizia Locale, sicurezza, Mobilità, Dott.ssa. Paola Micheletti;

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Copia Ufficio
Copia Giudice
Copia Controparte
Copia Cancelleria

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Rif.14/2022

GIUDICE : dott. Vincenzo Locane

Udienza di fissazione comparizione parti del 23.03.2022

ATTO IMPUGNATO: Verbale C.d.S. **nr.2021/K/3663 e nr2021/K/364** del 17.11.2021.
Verbale C.d.S. **nr.2021/C/171922 e nr2021/C/171923** del 24.11.2021.

ATTORE: Forniture Inerti srl rappresentato e difeso dall'Avv. Manuel Cavallo

CONVENUTO: Sindaco del Comune di Carrara, rappresentato e difeso dal delegato Ten Bassani Emanuele, come da delega depositata presso Cancelleria del Giudice di Pace di Carrara.

Come da decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti si deposita copia dei verbali opposti e si precisa quanto segue:

In prima istanza si chiede di valutare la regolarità della procura alle liti in base alla quale l'Avvocato Manuel Cavallo ha presentato il ricorso di cui si discute: la stessa infatti non riporta il nominativo del legale rappresentate della ditta Forniture Inerti SRL che "...delega a rappresentarmi e difendermi l'Avv..." e che ha sottoscritto con firma illeggibile la delega stessa, si precisa, inoltre, che tale nominativo non è presente in nessuno degli atti allegati al ricorso.

Successivamente si contesta il fatto che il presente ricorso sia rivolto verso nr. 4 sanzioni originate da violazioni contestate in due momenti diversi e a nr. 2 veicoli diversi (tg. DL345PF data 17.11.2021-targa FL946WK del 24.11.2021).

Qualora le suddette contestazioni non fossero oggetto di accoglimento si rileva quanto segue:

1) i verbali impugnati originano da accertamenti svolti su strada e contestati al conducente sia del primo (Verb. N.2021/K361 conducente D'Amico Pasquale/oblato) che del secondo (Verb. N.2021/C171921 conducente D'Amico Pasquale/oblato) autocarro sopra riportato, nei quali è riportato il documento in base al quale si è proceduto all'accertamento (bolla pesa pubblica Miseglia nr. 098521- prodotta in ricorso dallo stesso ricorrente- per DL345PF e bolla pesa pubblica nr. 101251Per FL946WK). Sui verbali impugnati è chiaramente riportato il riferimento (numero) del verbale contestato al conducente e su di esso sono riportati i riferimenti della contestazione.

2) il caricatore viene individuato sulla base delle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo all'atto della contestazione dell'illecito di cui all'art 167. Tale figura, che non necessariamente coincide con una delle altre figure della filiera, è ritenuta sempre responsabile ai sensi dell'art.7 c.7 del D.Lvo 286/2005 qualsiasi sia la forma del contratto di trasporto. Si consideri che per "forma scritta" si può considerare solo quella che rispetta e prevede la forma e i contenuti previsti dal citato D.Lvo, non potendosi considerare tale il contratto, sebbene scritto, che non rispetti tali formalità (*allegato 1 art 6 c.6 D.Lvo 286/2005*). Le formalità menzionate da parte ricorrente sono previste esclusivamente qualora emerga che il trasporto sia effettuato in base a "contratto in forma scritta" (*allegato 1 art 8 c2 D.Lvo 286/2005*); non essendo stato esibito, all'atto del controllo, contratto in forma scritta né documento che ne certifichi l'esistenza, la procedura richiamata dal ricorrente non deve essere posta in essere.

3) Quanto richiamato dal ricorrente in merito alla procedura di accertamento dall'art 8 c2 è dettato e riferito ai commi 4 e 5 dell'art 7 che trattano specificamente di superamento

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

limiti di velocità per responsabilità committente e regolarità iscrizione albo autotrasportatori per responsabilità vettore (*allegato 1 art 8 c2 e art 7 c 4 e 5 D.Lvo 286/2005*).

4) probabilmente il punto 4 in ricorso non è altro che un refuso del redattore, non essendo il verbale ivi citato (nr. 168293/C/2020) oggetto di ricorso, si ritiene che tale assunto non debba quindi essere preso in considerazione. Non si riesce a spiegare, altrimenti, il riferimento al trasporto del 02.10.2020 contenuto in ricorso, trattandosi di violazioni commesse nel mese di novembre 2021.

Qualora lo si voglia invece valutare intendendolo riferito al caso di specie farebbe emergere ulteriori illeciti: la società ricorrente ha un solo veicolo immatricolato per trasporto cose conto proprio (allegato 2) e non coincide con nessuno di quelli oggetto di sanzione che, come da visura allegata dettaglio impresa trasporto merci conto terzi (allegato 3) e visure carte di circolazione (DL345PF allegato 4- FL946WK allegato 5) risultano immatricolati "uso di terzi".

La stessa produzione del DDT allegato al ricorso (476 del 17.11.2021) ne è la prova: la parte terminale della stessa (es. pag. 2 allegato 6), quella che avrebbe dovuto essere compilata in caso di occasionale trasporto cose in conto proprio, non lo è. Si rammenta inoltre che, come specificato da Circolare n. 212/85 del 27 dicembre 1985 (allegato 6), è possibile, con veicoli immatricolati uso di terzi purché si tratti di cose di proprietà e di suo uso esclusivo e non connesse ad altra attività di tipo imprenditoriale, come invece emerge anche dalla lettura del ricorso.

Premesso quanto sopra trattandosi di veicolo immatricolato conto terzi e non essendo il viaggio accompagnato da documento di trasporto occasionale in conto proprio e non avendo il conducente dimostrato che trattavasi di trasporto di cose proprie, per uso esclusivo e non connesse ad attività imprenditoriali, si ritiene applicabile la normativa contestata.

Si produce inoltre visura storico autoveicolo targato DL345PF, che dimostra come l'allegato 7 del ricorso a dimostrazione dell'uso proprio del veicolo, non abbia più alcun valore: lo stesso autocarro è stato immatricolato in data successiva (30.05.2014) ad uso terzi situazione in cui, come già dimostrato, si trova tutt'ora (allegato 9).

5) le sanzioni oggetto di ricorso derivano dalla violazione di due differenti normative: una è infatti conforme ai dettami dell'art 167 comma 9 "Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo" e deriva dalla violazione contestata al conducente del veicolo D'Amico Pasquale sia il 17.11.2021 (verb. n. 2021/C/171921 allegato 7 con relativa oblazione) sia il 24.11.2021 (verb. 2021/K361 allegato 8 con relativa oblazione); l'altra è parimenti conforme alle disposizioni dell'art.7 Comma 7 del dlgs. 286/2005 "Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.".

6) è oramai pacifico che, come ha ricordato anche la Corte di Cassazione (Corte di Cassazione Civile sez. VI 13/5/2015 n. 9815 e ribadito nella n. 12160/2016 della IV sezione penale), in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. I dati devono essere accompagnati dalla indicazione del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

7) la mancata contestazione delle infrazioni oggetto di ricorso non è stat possibile in quanto non era presente sul posto il trasgressore, come indicato nei verbali notificati alla società ricorrente, e questo è uno dei casi, peraltro non tassativi, ricompresi nella elencazione (art 201 c. 1bis lett.e e c. 1ter).

8) le argomentazioni fin qui riprodotte si ritengono atte a giustificare il comportamento tenuto dai verbalizzanti e le sanzioni elevate a seguito degli accertamenti svolti.



Considerate i punti di cui sopra in risposta e contestazione di quelli stesso numero argomentati in ricorso, considerato che i veicoli targati DL345PF e FL946WK, condotti da Pasquale D'Amico, venivano trovati in eccesso di carico e la relativa sanzione contestata al conducente, si sostiene la legittimità dei verbali impugnati in quanto, come sopra argomentato e dimostrato, trattasi di veicoli immatricolati come "USO VEICOLO: di terzi con autorizzazioni vincolate", e come tali tenuti al rispetto delle disposizioni del D.Lvo 286/2005.

Il ricorrente sostiene la legittimità del trasporto in conto proprio con veicoli immatricolati in conto terzi, affermando che tale fosse il caso al momento della contestazione ma né il conducente né altri soggetti della filiera rammostravano o producevano documento di trasporto occasionale in conto proprio, anzi lo stesso conducente dichiarava nei due casi come caricatore (figura non prevista nel trasporto conto proprio) la ditta "Forniture inerti", sottintendendo che il trasporto era, come risultava da ogni documento controllato, in conto terzi.

Le prerogative per poter giustificare il conto proprio vengono quindi a mancare, anzi qualora fosse stato si sarebbe configurata altra e ben più grave violazione.

Non si ritiene necessaria l'audizione dei testi citati in quanto non si comprende come le risposte alle istanze rappresentate possano avere peso sulla causa, qualora ritenuto utile dal giudice, si chiede di poter citare i verbalizzanti per essere sentiti in merito alle dichiarazioni rilasciate dal conducente e a fondamento dell'accertamento nei confronti del "caricatore".

Si fa presente che l'Ill.mo Sig. Giudice si è già espresso in situazioni analoghe rigettando i relativi ricorsi. Sul punto si allega sentenza n. 333/2018 e n. 331/2018 e n. 332/2018 e n. 76/2018 e n. 372/2018 facendo altresì presente che la sentenza n. 76/2018 (di cui RG. 14/2017 riguardo lo stesso veicolo) oltre al fatto che lo stesso ricorrente (come, in quest'ultimo caso, anche per la sentenza n. 372/2018 (di cui RG. 643/2017).

Stante quanto sopra si chiede al Sig. Giudice, di rigettare la domanda di parte attrice ovvero di confermare la validità del verbale opposto e di indicare a sentenza l'importo da versare a titolo di sanzione o confermare quanto previsto negli stessi più le spese di notifica.

Si allegano :

- copia Verbale C.d.S. nr.2021/K/3663 e nr2021/K/364 del 17.11.2021.
- copia Verbale C.d.S. nr.2021/C/171922 e nr2021/C/171923 del 24.11.2021.
- all. 1 Articoli citati D.Lvo 286/2005
- all. 2 dettaglio impresa trasporto merci conto proprio
- all. 3 dettaglio impresa trasporto merci conto terzi
- all. 4 Copia visura carta di circolazione autocarro targato DL345PF
- all. 5 Copia visura carta di circolazione autocarro targato FL946WK
- all. 6 fac simile DTT
- all. 7 verbale n. 2021/C/171921 contestato al conducente e relativa oblazione;
- all. 8 verbale n. 2021/K/361 contestato al conducente e relativa oblazione;
- all. 9 visura storico carta circolazione autocarro targato DL345PF.
- All. 10 sentenze n. 333/2018, 331/2018, 332/2018, 76/2018 e n. 372/2018.

Il delegato

Ten. Bassani Emanuele



ESTRATTO D.LVO 286/2005

Art. 6. Forma dei contratti

1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa (1) per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
 - a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
 - b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
 - d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
 - e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.
 - e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata. (2)
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
 - a) termini temporali per la riconsegna della merce;
 - b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.

Art. 7. Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale e' stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonche' il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui e' stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui e' stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l'autore della violazione. (10)

5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente e' tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente e' sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. (10)

6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

- a) articolo 61 (sagoma limite);
- b) articolo 62 (massa limite);
- c) articolo 142 (limiti di velocità);
- d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
- e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

7. Il caricatore e' in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali e' richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, e' disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonche' il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. (12)

Art. 8.

Procedura di accertamento della responsabilità

1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 7 puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.

2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente all'atto della contestazione, e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l'eventuale responsabilità dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 7, l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.

3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, l'autorità competente, in base all'esame degli stessi, qualora da tale esame emerga la loro responsabilità, applica le sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.

4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.



POSTA CERTIFICATA: richiesta di pagamento spese legali sentenza n. 269/2026 emessa dal TRIBUNALE DI MASSA - notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Mittente: manuelcavallo@pec.ordineavvocatorino.it

Destinatari: avvsoniafantoni@puntopec.it; avvlucaiaferraro@pec.it; comune.carrara@postecert.it

Inviato il: 03/06/2026 23.12.38

Posizione: 1 - PEC Istituzionale/Posta in ingresso

Gentili Colleghi,

a seguito della sentenza n. 269/2026 del 31.03.2026 (notificata ai fini del decorso del termine breve in data 31.03.2026) passata in giudicato in data 1.06.2026,

chiedo il pagamento dell'importo di

€ 3.126,58

= per spese legali in mio favore in qualità di procuratore distrattario (come da conteggio in calce) da corrispondersi in favore dell'Avv. Manuel Cavallo sul conto FINDOMESTIC BANCA SPA Iban:

IT65J03115010000000000004874

.

Il titolo esecutivo (

sentenza unitamente all'attestazione di conformità)

viene notificato con la presente pec al Comune di Carrara, ai fini del decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 DL 669/1996.

Cordiali saluti

Manuel Cavallo

Nota spese

Onorari

Nota Avv. Cavallo

Prot. 57426/26 del 04.06.26

Sent. 269/2026 Trib. Massa

For. Inverdi

€ 2.500,00

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)

€ 375,00

Imposta di bollo

€ 2,00

Cassa Avvocati (4%)

€ 115,08

Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72

€ 134,50

Totale documento

€

3.126,58

Studio Legale Cavallo

Corso Enrico De Nicola, 24 - 10129 Torino

tel. 011.4474087 - Fax 011.19837425 - cell. 327.468.66.36

avv.manuelcavallo@libero.it

-

manuelcavallo@pec.ordineavvocatitorino.it

AVVISO di RISERVATEZZA

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, questa comunicazione ed i relativi allegati contenuti sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate nella lista dei destinatari, e possono contenere delle informazioni confidenziali. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, sappiate che qualsiasi utilizzo del suo contenuto è proibito. In tal caso si prega di avvisare immediatamente il mittente, e cancellare qualsiasi copia della comunicazione.

Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo messaggio, deve essere preventivamente autorizzata.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

ASSEVERAZIONE conformità (forniture).pdf.p7m ()

ASSEVERAZIONE conformità (forniture).pdf ()

SENTENZA TRIBUNALE MASSA (FORNITURE).pdf.p7m ()

SENTENZA TRIBUNALE MASSA (FORNITURE).pdf ()



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CARRARA
SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **MANUEL CAVALLO**
CORSO FERRUCCI
10138 TORINO
TO

COMUNE DI CARRARA
P.ZZA LODOVICI 1
CARRARA
MS

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **14/2022** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **LOCANE VINCENZO**

Data e ora prossima udienza: **23/03/2022 09:25**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

FORNITURE INERTI SRL

Difeso da:

MANUEL CAVALLO

Resistente Principale

COMUNE DI CARRARA

Difeso da:

Carrara 24/01/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IL CANCELLIERE
ACQUILINO VINCENZO
PAOLICCIARI



GIUDICE DI PACE DI CARRARA

(decreto di comparizione delle parti ex art. 415, comma 2, c.p.c.)

R.G. n. 14/2022

Il dott. Vincenzo Locane Giudice di Pace di Carrara, letto il ricorso che precede, letti gli artt. 5 e seguenti del d.l.vo 1° settembre 2011, n. 150,

FISSA

l'**udienza** di comparizione delle parti per il giorno **23 marzo 2022, ore 9,25**.

Dispone che la notifica del ricorso e del presente decreto avvenga entro il giorno 23.02.2022, a cura della Cancelleria.

Ordina al **COMUNE di Carrara** di depositare nella Cancelleria di questo Giudice, dieci giorni prima della udienza fissata, copia degli atti relativi al provvedimento impugnato, nonché alla contestazione o notificazione della violazione che ne è fondamento.

Avverte l'opponente **FORNITURE INERTI SRL** che, non comparendo all'udienza fissata per il giorno **23 marzo 2022, ore 9,25**, senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, potrà convalidare il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.¹

Letta l'istanza di sospensione, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 5 del d.l.vo n. 150/2011, **dispone la sospensione del provvedimento impugnato**

Manda alla Cancelleria per la notifica, anche a mezzo pec, a:

- 1) **FORNITURE INERTI SRL**, domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Manuel Cavallo (PEC manuelcavallo@pec.ordineavvocatorino.it)
- 2) **COMUNE di Carrara**.

Carrara, li 21 gennaio 2022

Il Cancelliere

(Andrea Giromella)

Il Giudice di Pace

(Vincenzo Locane)

UFFICIO DEL CANCELLIERE
Deposito in Cancelleria
Carrara, li 21 GEN. 2022

¹ Per qualunque comunicazione alla Cancelleria (tel 05857757214), si prega di indicare il numero di R.G. posto in alto a destra e la data dell'udienza.

Crono w Gico 45/2022

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CARRARA

Deposito in Cancelleria

Carrara, Il

18 GEN. 2022



ORIGINALE

Studio Legale

Avv. MANUEL CAVALLO

Corso Ferrucci, 74- 10138 Torino

tel. - fax: 011.4335467 - cell: 327.4686636

email: avv.manuelcavallo@libero.it

pec: manuelcavallo@pec.ordineavvocatitorino.it

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARRARA
RICORSO AVVERSO I VERBALI MECCANIZZATI**

N. 2021/K363 R.C.A. 17269 e N. 2021/K364 R.C.A. 17270 del 17.11.2021

emessi dalla Polizia Municipale di Carrara notificati in data 21.12.2021 a mezzo pec

E

N. 2021/c171922 R.C.A. 18559 e N. 2021/c171923 R.C.A. 18561 del 24.11.2021

emessi dalla Polizia Municipale di Carrara notificati in data 03.01.2022 a mezzo pec

Per: **FORNITURE INERTI SRL** (Partita Iva: 01292910450), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 54033 Carrara (MS) Via Colombo n. 11, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Manuel Cavallo (C.F. CVLMNL77C31L219N), sito in Torino Corso Ferrucci n. 74, che la difende e rappresenta in virtù di procura in calce al presente atto.

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/08 presso la casella di posta elettronica certificata del processo telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/07/2008, al numero di fax 011.4335467 e all'indirizzo pec: manuelcavallo@pec.ordineavvocatitorino.it

CONTRO

COMUNE DI CARRARA, in persona del sindaco - pro tempore, con sede in Carrara

RICORRE PER L'ANNULLAMENTO

dei verbali meccanizzati

N. 2021/K363 R.C.A. 17269 e N. 2021/K364 R.C.A. 17270 del 17.11.2021

emessi dalla Polizia Municipale di Carrara notificati in data 21.12.2021 a mezzo pec

E

N. 2021/c171922 R.C.A. 18559 e N. 2021/c171923 R.C.A. 18561 del 24.11.2021

emessi dalla Polizia Municipale di Carrara notificati in data 03.01.2022 a mezzo pec

PREMESSA

1. Con il verbale **N. 2021/K363 R.C.A. 17269 (doc. 2)** la Polizia Municipale di Carrara contestava alla ricorrente di aver permesso, in qualità di PROPRIETARIO del veicolo Autoarticolato Volvo 480 tg. DL345PF, che lo stesso circolasse, in violazione dell'art. 167 comma 9° CdS, in data 17.11.2021 alle ore 09:20 circa su Strada Comunale dei Marmi all'intersezione con via Marchetti nel comune di Carrara con massa complessiva a pieno carico superiore a quella riportata sulla carta di circolazione (sovraccarico non superiore a 2t), come da contestazione al conducente D'Amico P. Veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 69,60 se pagata entro 5 gg, ovvero di € 95,70 se pagate tra il 6° ed il

60° giorno, precisando che non è stato possibile contestare immediatamente la violazione con la seguente dicitura: VEDI DESCRIZIONE: *la contestazione immediata non è stata possibile perché il soggetto interessato era assente al momento dell'accertamento.*

2. Con il verbale N. 2021/K364 R.C.A. 17270 (doc. 1) la Polizia Municipale di Carrara contestava alla ricorrente la violazione dell'art. 167 comma 9° CdS e dell'art. 7 comma 7° D.lgs. 286/2005, in qualità di CARICATORE - come dichiarato dal conducente D'Amico P. del veicolo Autoarticolato Volvo 480 tg. DL345PF destinato al trasporto merci conto terzi, che ha violato l'art. 167 comma 9° CdS, circolando in data 17.11.2021 alle ore 09:20 circa su Strada Comunale dei Marmi all'intersezione con via Marchetti nel comune di Carrara con massa complessiva a pieno carico superiore a quella riportata sulla carta di circolazione, come emerge dal verbale n. K361. Veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 69,60 se pagata entro 5 gg, ovvero di € 95,70 se pagate tra il 6° ed il 60° giorno, precisando che non è stato possibile contestare immediatamente la violazione con la seguente dicitura: VEDI DESCRIZIONE: *la contestazione immediata non è stata possibile perché il soggetto interessato era assente al momento dell'accertamento.*
3. Con il verbale N. 2021/c171922 R.C.A. 18559 (doc. 5) la Polizia Municipale di Carrara contestava alla ricorrente di aver permesso, in qualità di PROPRIETARIO del veicolo Autoarticolato Volvo tg. FL946WK, che lo stesso circolasse, in violazione dell'art. 167 comma 9° CdS, in data 24.11.2021 alle ore 09:44 circa su Strada Comunale dei Marmi all'intersezione con via Frassina nel comune di Carrara con massa complessiva a pieno carico superiore a quella riportata sulla carta di circolazione (sovraccarico non superiore a 2t), come da contestazione al conducente D'Amico P. Veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 69,60 se pagata entro 5 gg, ovvero di € 95,70 se pagate tra il 6° ed il 60° giorno, precisando che non è stato possibile contestare immediatamente la violazione con la seguente dicitura: VEDI DESCRIZIONE: *la contestazione immediata non è stata possibile perché la violazione è emersa a seguito di controlli eseguiti d'ufficio.*
4. Con il verbale N. 2021/c171923 R.C.A. 18561 del 24.11.2021 (doc. 6) la Polizia Municipale di Carrara contestava alla ricorrente la violazione dell'art. 167 comma 9° CdS e dell'art. 7 comma 7° D.lgs. 286/2005, in qualità di CARICATORE - come dichiarato dal conducente D'Amico P. del veicolo Autoarticolato Volvo tg. FL946WK, che lo stesso circolasse, in violazione dell'art. 167 comma 9° CdS, in data 24.11.2021 alle ore 09:44 circa su Strada Comunale dei Marmi all'intersezione con via Frassina nel comune di Carrara con massa complessiva a pieno carico superiore a quella riportata sulla carta di circolazione (sovraccarico non superiore a 2t), come da contestazione al conducente D'Amico P. Veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 69,60 se pagata entro 5 gg, ovvero di € 95,70 se pagate tra il 6° ed il 60° giorno, precisando che non è stato possibile contestare immediatamente la violazione con la seguente dicitura: VEDI DESCRIZIONE: *la contestazione immediata non è stata possibile perché la violazione è emersa a seguito di controlli eseguiti d'ufficio.*

*

Avverso tali sanzioni amministrative ed il presupposto verbale di accertamento che si contesta in toto, si rassegnano le seguenti contestazioni.

PREMESSA

I verbali indicati in epigrafe del presente ricorso sono errati ed infondati e, pertanto, dovranno essere dichiarati NULLI, ovvero annullati, ovvero in via subordinata rideterminati nella determinazione delle sanzioni che dovranno essere ridotte, anche in via equitativa, per i seguenti preganti motivi.

SEZIONE I

I MOTIVI DEL RICORSO

In via preliminare: nessun valore di fede privilegiata al verbale impugnato

La Suprema Corte di Cassazione civile, sez. VI, con ordinanza 01/04/2019 n° 9037 (sul punto si veda Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) ha precisato che:

“ l’atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. Civ., Sez. II, 22.06.2010, n.25676; Cass. Civ., 1 luglio 2005, n. 14038; Cass. 21 luglio 2005, n. 15324; Cass. Civ., Sez. II, 12 gennaio 2006, n. 457).

E’ infatti sufficiente in tal senso fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale de quo, secondo l’apprezzamento rimesso al Giudice di merito

In tale sede, si fa presente che la S.C. con una recentissima sentenza, la 4 dicembre 2009, Sez. II civile, n. 25676, ha ribadito che “ [...] la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all’opponente l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli [...] ” (Cass. Civ., 25 giugno 2003, n. 10128).

Da ciò ne deriva il principio, costante in giurisprudenza, che per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità

del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito (Cass. Civ., 20 luglio 2001, n. 9909; Cass. Civ., Sez. I, 30 dicembre 2005, n. 28939; Cass. Civ., Sez. II, 12 gennaio 2006, n. 457; Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3282).
Ebbene, questa difesa provvederà a fornire elementi di prova atti a sconfiggere in toto i verbali impugnati.

*

1) Nullità/annullabilità dei verbali per mancanza di prova e violazione di legge

Nei 4 verbali contestati non vi è alcun riferimento alla modalità con cui si sarebbe proceduto all'accertamento della violazione di cui all'art. 167, co 9° Cds e, per l'effetto, dell'art. 7, co 7° Dlg 286/05, ovvero l'accertamento non sarebbe stato accertato con pesa pubblica (I VERBALI CONTESTATI NON CONTENGONO ALCUNA INFORMAZIONE SUL PUNTO), **in difformità a quanto stabilito dall'art. 363 del Dpr 16/12/92 n. 495** che regolando i criteri di accertamento della massa dei veicoli, afferma che

" ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di Polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purchè in regola con le prescritte verifiche di legge".

Non vi è alcuna prova nel verbale che lo strumento di pesa (se utilizzato) fosse in regola con le verifiche di legge come sancito dal codice della strada (art. 167, co.12° CdS).

Dalla consultazione dei verbali non si evince nulla, né le operazioni di verifica, né gli elementi della violazione, limitandosi il verbalizzante ad un richiamo che viola i principi di trasparenza che dovrebbe regolare un atto amministrativo della P.A..

In punto prova della violazione, il **Giudice di Pace di Imola, con sentenza n. 639/08 del 21.04.2008**, ha stabilito che *"I documenti presi a base dai verbalizzanti non appaiono corrispondenti a quelli previsti e richiesti dal D.M. 29.11.1978. E, riguardo a questi attestati, che l'autista avrebbe potuto anche non esibire, si hanno notevoli dubbi e si ritiene non possano con certezza essere considerati "fonti di prova".*

Sulla materia dell'eccedenza di carico si fa notare che la giurisprudenza dei Giudici di Pace non ritiene adeguatamente provato un sovraccarico accertato non tramite pesa ma mediante i documenti di trasporto (si veda anche GdP Bologna sentenza n. 8990/07 depositata il 20/05/2008)

La Corte di Cassazione civ. Sez. I, 12-11-1992, n. 12189, ha statuito che:

" Qualora, nel verbale di accertamento dell'infrazione di cui all'art. 121 cod. strad. (carico eccedente il peso consentito), non risultino le modalità con cui il peso è stato accertato, manca l'indicazione di un dal pubblico ufficiale, che possa formare oggetto della fede privilegiata di cui , e la indicazione del peso costituisce una mera valutazione del

verbalizzante, sindacabile in sede giudiziale."

E' evidente che in difetto di prova dell'infrazione, del corretto rilevamento secondo le previsioni di legge, entrambi i verbali e le connesse sanzioni amministrative dovranno essere dichiarate nulle e/o annullate.

*

- 2) Nullità/annullabilità dei verbali N. 2021/K364 R.C.A. 17270 (doc. 1) del 17.11.2021 e N. 2021/c171923 R.C.A. 18561 del 24.11.2021 (doc. 6) per mancanza di prova certa che relativamente ai fatti contestati ovvero che la società Forniture Inerti Srl fosse il "caricatore".**

Si rileva che il verbali i **verbali N. 2021/K364 R.C.A. 17270 (doc. 1) del 17.11.2021 e N. 2021/c171923 R.C.A. 18561 del 24.11.2021 (doc. 6) sono stati elevati alla Forniture Inerti Srl in qualità di CARICATORE**, ai sensi dell'art. 7/7° c. D.L.vo 286/2005, il quale prescrive che: «Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo».

Nel nostro ordinamento, la figura del "Caricatore" è definita come: "impresa o persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto".

La Polizia Municipale ha errato nel ritenere che il vettore (anche se in conto proprio) fosse il caricatore in quanto il Caricatore solitamente è colui che vende il materiale trasportato (e solitamente non corrisponde al vettore).

Ebbene, è evidente che nel caso di specie non vi sia alcuna prova che il proprietario del mezzo fosse il caricatore, salvo un richiamo alla dichiarazione del conducente che il verbalizzante richiama da un altro verbale, che però non allega.

Tale accertamento risulta irrituale e nullo laddove dal verbale si evince che l'accertatore non ha verificato l'esistenza o meno del contratto di trasporto in forma scritta, né ha posto in essere tutte le attività previste dall'art. 8 Dlg n. 286/05 per un siffatto accertamento (limitandosi a chiedere una informazione oralmente all'autista).

La dichiarazione dell'autista, sull'identificazione del CARICATORE non fa piena prova in quanto accertata in modo irrituale dalla Polizia Municipale di Carrara, ovvero in difformità alla procedura formale di accertamento amministrativo prevista dall'art. 8 Dlg n. 286/05 (**sul punto vedasi il paragrafo**).

*

- 3) Sempre sull'accertamento della figura del "caricatore" relativamente ai fatti di causa. Illegittimità e nullità dei verbali n verbali N. 2021/K364 R.C.A. 17270 (doc. 1) del**

17.11.2021 e N. 2021/c171923 R.C.A. 18561 del 24.11.2021 (doc. 6) impugnati per violazione della procedura formale di accertamento prevista dall'art. 8 Dlg N. 286/2005

Si eccepisce che il verbale contestato sia illegittimo ovvero nullo per l'omissione delle formalità di accertamento in cui è incorsa la Polizia Municipale di Carrara per le infrazioni contestate. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 7 (conducente del veicolo, vettore, committente, caricatore e proprietario della merce) può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni (art. 8 DLG N. 286/05).

In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente all'atto della contestazione, e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l'eventuale responsabilità dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 7, l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, l'autorità competente, in base all'esame degli stessi, qualora da tale esame emerga la loro responsabilità, applica le sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.

*

4) In via gradata, nella denegata ipotesi del rigetto dei motivi ai punti 1), 2), 3) si eccepisce nel merito l'illegittimità e/o la nullità e/o l'infondatezza dei verbali impugnati. Il trasporto in conto proprio e l'inapplicabilità del Dlg 280/05.

Si eccepisce che le disposizioni normative del decreto legislativo n. 286/05 (e successive modifiche) non si applicano ai trasporti di merci eseguiti in regime di conto proprio, ragione per cui il verbale n. V/168293C/2020 è nullo e/o illegittimo e/o annullabile.

La società Forniture Inerti Srl ha in affidamento i lavori di sistemazione, pulizia e sgombero dei materiali di risulta dell'attività di estrazione di marmo presso una cava nel comprensorio di Carrara; lo sgombero della cava da tali materiali è necessario sia a fini ambientali che per motivi di sicurezza. La remunerazione di tale attività viene conseguita dalla società anche grazie all'acquisizione della proprietà di tale materiale consistente in scaglie di marmo e terre che vengono poi rivendute per cercare di raggiungere un profitto per l'attività svolta.

Nel caso di specie, la cava presso la quale è svolta tale attività è in concessione alla società "ESC MARMI VENATI SRL" avente sede legale e ubicazione in Carrara (MS), Corso Rosselli n. 5

ed il carico di materiale trasportati nell'occasione della sanzione risultava (per i predetti motivi) di proprietà della Forniture Inerti Srl.

Per tali motivi il trasporto oggetto di contestazione è da intendersi in conto proprio, ragione per cui NON POSSONO ESSERE APPLICATE LE SANZIONI relative al trasporto per "conto terzi".

Come si evince dal **doc. 2** – licenza, la ricorrente è in possesso sia della licenza per il trasporto "in conto proprio".

A ciò si aggiunga la circostanza che solitamente chi è in possesso della licenza per il trasporto in "conto terzi", lo sia anche di quella "in conto proprio".

*

Nel corso del giudizio si offrirà la prova che il trasporto del 02.10.2020 fosse "in conto proprio". Nel nostro ordinamento vige il generale principio di libertà della prova, principio fondante del processo civile, dalla cui violazione discende l'impossibilità di governare debitamente il processo.

E' noto, infatti, che nel nostro Ordinamento vige il **principio di "libertà della prova"**, che comporta - come conseguenza - la possibilità di dare prova di una determinata circostanza in qualunque modo, mentre, per converso, esistono precisi limiti, sanciti con norma apposita, all'ammissibilità di alcuni mezzi istruttori, limiti che qui non ricorrono.

All'indirizzo

si può trovare il

seguito articolo che conferma l'assunto indicato:

"1.2. – Il significato positivo del principio. La libertà della prova.

Se è facile capire che la versione negativa del principio della libera valutazione delle prove è fondata ma poco interessante, assai meno facile è stabilire se tale principio abbia anche un significato positivo, e quale possa essere questo significato. Al riguardo qualche utile suggerimento può venire dai sistemi che da tempo e con maggiore consapevolezza si ispirano al principio del libero convincimento. Si può allora parlare in generale di libertà della prova per dire che l'ammissione delle prove nel processo dovrebbe essere libera ed aperta, ed ispirata soltanto a criteri di utilità della prova per l'accertamento dei fatti. Coerente con l'idea di libertà della prova è una concezione inclusiva del principio di rilevanza, secondo la quale tutte le prove rilevanti sono per ciò stesso ammissibili, salvo che la loro esclusione sia prevista da norme particolari (questo principio è affermato con chiarezza, ad es., dalla Rule 402 delle Federal Rules of Evidence statunitensi). Ne deriva un atteggiamento peculiare nei confronti delle norme che regolano l'ammissibilità dei mezzi di prova. Queste norme non configurerebbero infatti la disciplina esclusiva e completa dell'ammissibilità delle prove, ma soltanto ipotesi particolari nelle quali il legislatore si occupa della materia, principalmente allo scopo di introdurre limitazioni ed esclusioni. Inoltre, le valutazioni preliminari di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova non andrebbero effettuate stabilendo prima quali mezzi di prova sono legalmente ammissibili e poi quali di essi sono anche rilevanti nel caso particolare, ma – al contrario – stabilendo prima quali mezzi di prova disponibili sono rilevanti, e quindi meritevoli di essere ammessi, per poi verificare

se qualcuno di essi debba eventualmente essere escluso in base a qualche norma di inammissibilità. Le conseguenze di questo modo di porre il problema sono intuitive. La rilevanza della prova diventa il criterio fondamentale per la sua ammissione. Le regole di ammissibilità non vengono intese come regole "di inclusione" ma come regole "di esclusione" dei mezzi di prova: esse non definiscono quali mezzi di prova possono essere ammessi, ma solo quali mezzi di prova debbono essere esclusi. Quindi sono ammissibili anche prove che non vengano espressamente previste dalla legge, purché rilevanti per l'accertamento dei fatti e purché non debbano essere escluse per qualche ragione attinente alla disciplina giuridica dei mezzi di prova. ...".

Il passo di cui sopra è tratto, appunto, dai quaderni del CSM (CAPITOLO V, LA VALUTAZIONE DELLA PROVA: IL RAGIONAMENTO DEL GIUDICE), ed è opera del Prof. Taruffo dell'Università di Pavia.

Insomma: in omaggio al principio del libero convincimento del Giudice si può ammettere un'interpretazione di una singola norma che differisca dalla "*communis opinio*" della dottrina, oppure deviare dalla "giurisprudenza dominante". Ma risulta davvero complesso ammettere, e giustificare, la deviazione da un principio generale.

E qui il ricorrente è libero di fornire la prova che il trasporto contestato fosse in conto proprio, ossia con la licenza e soprattutto con la prova testimoniale.

Dunque non vi è una norma che impone la prova documentale di un fatto, che appare un'opzione a priori in diretta linea di collisione con la previsione legislativa del regime delle prove "costituite" e delle prove "costituende".

Ma non soltanto! Nel mondo reale nessuno si "precostituisce" la prova di qualche cosa" al fine di poterla utilizzare ove mai - per sventura o qualunque altro motivo impreveduto - le cose non vadano nel verso giusto.

Ciò potrebbe essere la regola in un mondo in cui non abbia valore il principio della buona fede, e dove si debba più aver paura dell'illecito che non dell'altrui buona fede e correttezza.

E' evidente che il ricorrente dovrà essere ammesso a provare il proprio assunto anche con presunzioni o con la prova testimoniale, a cui si chiede essere ammesso con i testi ed i capi che si indicheranno.

*

5) In via ulteriormente gradata. La circostanza del "trasporto in conto proprio" e la violazione del principio "ne bis in idem" e dell'art. 194 C.d.S (divieto di comminare due sanzioni allo stesso soggetto per la stessa infrazione).

Nella denegata e non creduta ipotesi che i motivi di impugnazione di cui ai paragrafi n. 1), 2, 3), 4) non dovessero trovare accoglimento, in via ulteriormente gradata si rileva quanto segue.

La fattispecie in oggetto rientra nel trasporto in conto proprio e in virtù del principio del *ne bis in idem* e dell'art. 194 CdS, nel nostro ordinamento un soggetto (fisico o giuridico) non può essere sanzionato due volte per la stessa infrazione (ne bis in idem).

L'art. 194 C.d.S. dispone che:

"In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II capo I della L. 24 novembre 1981, n.689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo".

Ebbene all'art. 8 bis comma 5° della L.24 novembre 1981, n. 689 dispone chiaramente: *"Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria".*

Poiché è palese nel caso di specie che la condotta è unica, secondo il principio del *"ne bis in idem"*, nessun soggetto può essere sanzionato due volte per una sola infrazione, quindi la ricorrente, al più, potrà essere condannata al pagamento di una sola sanzione amministrativa dei due verbali impugnati, sia nel caso si verta in tema di *trasposto in conto proprio*, sia di *trasporto in conto terzi*.

Nel caso di specie sussisterebbero i presupposti per la violazione del principio di difesa (disparità di trattamento per un soggetto che avrebbe compiuto una sola infrazione).

Non si possono fare due multe per la stessa infrazione, come non si può processare un individuo due volte per lo stesso reato.

Nel diritto penale esiste il reato continuato che mitiga la pena nell'ipotesi di commissione di più reati con il medesimo disegno criminoso, ragione per cui anche nel Codice della Strada è stato applicato lo stesso principio con l'art. 194 CdS.

Per tale ragione, quindi, si chiede l'annullamento dei verbali impugnato **ed indicati in epigrafe** ovvero della sanzione contenuta nello stesso, ovvero la riduzione della stessa in via equitativa, anche con detrazione del contributo unificato già versato.

*

GLI ALTRI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DEI VERBALI

6) La mancata notifica dell'originale del verbale ovvero di una sua copia autenticata (art. 385, 3° Reg. Esec. C.d.S.)

L'art. 385 comma 3, d.p.r. 495/92 prevede che *"il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando o da un suo delegato".*

Orbene, il verbale notificato al sottoscritto non è per nulla uno degli originali né una copia autenticata a cura del responsabile, ma trattasi di una semplice copia meccanografica priva di qualsiasi attestazione di conformità con l'originale e delle altre indicazioni imposte dall'art. 383 comma 4 del Regolamento menzionato.

Ne consegue che alla stregua del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, il verbale così notificato deve considerarsi affetto da nullità insanabile.

*

7) MANCANZA DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA: Illegittimità dell'accertamento per violazione degli artt. 200, 201 del C.d.S. e 384 del regolamento di attuazione del C.d.S.

Mero valore indiziario e, quindi, dubbia efficacia probatoria tale da non essere idonea a sorreggere validamente il verbale per la sanzione pecuniaria ha la rilevazione differita di un'infrazione di un autoveicolo, quando non sia accompagnata da contestazione immediata che consenta al cittadino di partecipare al controllo e alla formazione della prova.

In tema di violazioni del codice della stradale la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la contestazione immediata imposta dall'art. 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito e può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento (ex plurimis: Cass. Civ., Sez. II, 28.04.05, n.8837; Cass. Civ. Sez. I, 15.10.03, n.15392; 20/09.02, n.13774; 28.06.02, n.9502; 21.03.02, n.4048; Cass. n.11184/2001).

Va, infatti, rilevato che dallo stesso Codice della Strada si desume che la contestazione immediata della violazione alle norme in esso previste ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.

La consolidata giurisprudenza (costituzionale, di legittimità e di merito), in tema di contestazione di infrazioni al Codice della Strada, che afferma la necessità del rispetto del diritto alla difesa ed al contraddittorio, sancito solennemente dagli artt. 24, 3 e 111 Cost. (cfr.: Cass. n. 4010/2000; Giudice di Pace di Piacenza, 16 maggio 2000; Trib. Novara 19/09/2000; ancora Cass. n. 10107/2000).

Da quanto detto scaturisce la nullità dell'impugnato verbale per violazione di norme di legge. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 200 C.d.S., la contestazione della violazione deve essere contestuale all'accertamento salvo che ciò non risulti possibile.

Il legislatore, inoltre, ha previsto che dell'avvenuta contestazione debba essere redatto verbale

contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.

Tutto ciò, però, nel caso di specie non è avvenuto!

NEL CASO DI SPECIE, OVVERO NEL VERBALE N. V/168293C/2020, LA CONTESTAZIONE POTEVA ESSERE EFFETTUATA IN CONTRADDITTORIO ATTRAVERSO IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO PREVISTO DALL'ART. 8 DLG 286/05, MA LA POLIZIA MUNICIPALE L'HA OMESSO CON ILLEGITTIMITA'.

Pertanto, la violazione di legge – commessa dagli agenti accertatori - rende nullo qualunque atto amministrativo tanto più qualora esso incida in modo permanente sul diritto di difesa, in relazione ad un procedimento diretto ad irrogazioni di sanzioni che, per quanto depenalizzate, possono essere più afflittive di lievi condanne penali.

I casi d'impossibilità di contestazione immediata, tassativamente indicati dagli artt. 201 C.d.S e 384 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., sono ipotesi accomunate dal fatto che, per modalità e circostanze con le quali è commessa l'infrazione, è praticamente impossibile per l'agente accertatore procedere alla contestazione.

E tanto sta ad indicare che esse devono rivestire una "natura oggettiva".

Solo ed esclusivamente in questi casi la legge ammette una contestazione successiva.

Non esiste quindi una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata, qualora le circostanze di fatto emergenti, come lo stato dei luoghi, il tipo di strada e le condizioni del traffico, avrebbero consentito all' agente di regolarsi diversamente.

Pare doveroso, inoltre, rilevare che la motivazione, addotta nel verbale a sostegno della mancata contestazione immediata, è estremamente "generica, incongrua, non plausibile e priva di riferimenti specifici", non idonea a comprovare la impossibilità nel caso concreto della contestazione immediata.

La Suprema Corte ha più volte, oramai, ribadito questo concetto (Cass. N. 8837/2005, n. 8457/2006). Inoltre, secondo una visione unitaria, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. III n. 10107 dello 02 agosto 2000; Cass. Civ. Sez. III n. 4010 dello 03 aprile 2000; Cass. Civ. Sez. III n. 10240 dello 04 agosto 2000) e di merito (Trib. Novara n. 521/2000), stabilisce il principio in forza del quale la mancata contestazione immediata, ove possibile, rende illegittimo il verbale di contestazione e i successivi atti del procedimento amministrativo, per violazione di legge (art. 200 CdS).

D'altrocanto è necessario considerare attentamente la consolidata giurisprudenza (costituzionale, di legittimità e di merito) che afferma, in modo assolutamente costante, la necessità del rispetto del diritto alla difesa ed al contraddittorio, sancito solennemente dagli artt. 24, 3 e 111 Cost. (cfr.: Cass. 4010/2000; Giudice di Pace di Piacenza, 16 maggio 2000; Trib. Novara 19/09/2000; ancora Cass. N. 10107/2000).

Ne consegue, che costituendo l'indicazione dei motivi e la loro non contraddittorietà un elemento fondamentale della procedura di contestazione successiva rispetto al momento d'accertamento della violazione, la loro mancanza rende illegittimo il verbale con conseguente annullamento dello stesso (G.d.P. Roma 20.08.03 n. 37686).

*

8) La mancanza di "prove sufficienti" in merito alla infrazione contestata (ART. 23 L. 689/1981)

Riprendendo quanto precisato ai punti precedenti del presente ricorso, va richiamato il dettato normativo dell'ultimo comma dell'art. 23 L. 689/1981, il quale alla lettera dispone: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".

Tale principio è stato evidenziato dal Giudice di Pace di Carrara dott. Locane, il quale ha evidenziato in analoga ipotesi: "non essendoci la prova che il trasporto fosse eseguito per conto esclusivo della società opponente, né che questa fosse l'effettivo committente, ricorre l'ipotesi disciplinata dal comma 10 dell'art. 7 Dlgs n. 150/11 che impone l'accoglimento dell'opposizione in caso di insufficienti prove della responsabilità contestata".

Va, tra l'altro, ricordato che, in analogia ai principi vigenti in materia di illecito penale, spetta alla P.A. fornire la dimostrazione della sussistenza della violazione amministrativa e dell'inadempimento di essa in capo ai ricorrenti tanto che in mancanza di detta prova, non sussistendo prova sufficiente sulla responsabilità dell'opponente medesimo (ultimo comma art. 23 L. 689/1991), il ricorso deve necessariamente essere accolto (in tal senso Cass. Civ., n.9909/01, la n.3522/99, la n.2734/02, la n.3350/01, la n.693/99, la n.3939/98, la n.6302/96, la n.2988/96, la n.12846/95, la n.12545/92 e la n.12189/92).

Pertanto, si chiede l'accoglimento del presente ricorso con ogni conseguenza di legge.

*

IN PUNTO SPESE LEGALI

Con l'accoglimento del ricorso, controparte dovrà essere condannata al pagamento delle spese legali. **Con sentenza n. 8114 del 8 aprile 2011, la Seconda Sezione civile, la Suprema Corte di Cassazione** ha statuito che l'accoglimento del ricorso avverso un verbale di contestazione per violazione al Codice della Strada comporta la condanna alle spese dell'Amministrazione sia per Vizi formali che sostanziali.

*

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Le circostanze tutte sopra descritte, nessuna esclusa, evidenziano l'ampia sussistenza dei requisiti dei gravi motivi per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.

Quanto al fumus boni juris si richiamano tutti i motivi addotti in ricorso.

Quanto al periculum in mora, si evidenzia che le somme portate nel verbale costituiscono un grave danno economico (€ 382,80) per la ricorrente che si vedrebbe costretta all'esborso prima di un esame giudiziale nel merito del ricorso e dall'eventuale istruttoria.

Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice adito voglia provvisoriamente sospendere *inaudita altera parte il verbale impugnato e ogni conseguenza sanzione economica ed accessoria della decurtazione dei punti della patente*.

Qualora non dovesse essere accolta la richiesta di sospensione, si chiede al Giudice la fissazione, con decreto, per la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, disponendo la comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima.

*

Per i suesposti motivi, e con ogni più ampia riserva di altro dedurre e produrre, l'istante, come sopra rappresentato e difeso, con il presente atto,

RICORRE

All'Ill.mo Sig. Giudice di Pace affinché, previa fissazione con decreto della udienza di comparizione, voglia disporre la comparizione delle parti innanzi a sé, all'udienza che verrà fissata con decreto in calce al presente atto, con invito a costituirsi nel termine e nelle forme stabiliti dalla legge, con l'avvertimento che in difetto si procederà in contumacia e, allo stesso tempo,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, preso atto delle ragioni innanzi esposte, *contrariis rictis* Voglia così provvedere:

previa ogni declaratoria di rito e del caso, nonché di inapplicabilità della normativa di cui al DLg n. 286/2005 al trasporto in conto proprio,

Preliminarmente,

- sospendere il verbale impugnato indicato in epigrafe, sussistendo sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora attesi la fondatezza dei motivi addotti ed il grave pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente dall'esecuzione del provvedimento stesso;

Nel merito,

- accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullamento, per i motivi in atti di ciascun verbale meccanizzato **N. 2021/K363 R.C.A. 17269 e N. 2021/K364 R.C.A. 17270 del 17.11.2021** notificati il 21.12.2021 **E N. 2021/c171922 R.C.A. 18559 e N. 2021/c171923 R.C.A. 18561 del 24.11.2021** notificati in data 03.01.2022, comprese le eventuali sanzioni accessorie e di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto;
- 1. in via gradatamente subordinata, laddove non dovesse ravvisare l'accoglimento dei motivi su articolati, ridurre le sanzioni irrogate al minimo edittale - con applicazione della riduzione del 30%, e comunque detraendo dalla sanzione la somma di euro 43,00 già versata a titolo di contributo unificato per instaurare il presente giudizio;
- 2. In via ulteriormente gradata, laddove non si ritenesse sussistere alcun motivo di nullità

e/o di annullabilità e/o di illegittimità, si chiede l'annullamento e/o la riduzione in via equitativa della sanzione del verbale, ritenendo sussistere un trasporto in conto proprio ed in ossequio al principio del "ne bis in idem" e dell'art. 194 CdS;

3. Condannare in ogni caso il Comune di Carrara a corrispondere €.43,00 relative all'iscrizione al ruolo del presente ricorso.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento ai sensi del DM 55/14 in favore del procuratore antistatario.

- **Denegato contraddittorio su eccezioni, documenti e domande nuove.**

IN VIA ISTRUTTORIA

Senza inversione dell'onere probatorio, soltanto per quanto di necessità assoluta del ricorrente, opponendosi alle avverse istanze:

A) insta per l'ammissione **della prova per testimoni**, sui seguenti capi di prova, preceduti dalla locuzione vero che ed eventualmente espunti da espressioni valutative:

1. *Vero che la società Forniture Inerti Srl ha in affidamento i lavori di sistemazione, pulizia e sgombero dei materiali di risulta dell'attività di estrazione di marmo presso una cava nel comprensorio di Carrara;*
2. *Vero che lo sgombero della cava da tali materiali è necessario sia a fini ambientali che per motivi di sicurezza.*
3. *Vero che la remunerazione di tale attività viene conseguita dalla società anche grazie all'acquisizione della proprietà di tale materiale consistente in scaglie di marmo e terre che vengono poi rivendute per cercare di raggiungere un profitto per l'attività svolta.*
4. *Vero che la società Forniture Inerti Srl è munita di licenza per il trasporto "in conto proprio" sul veicolo Autoarticolato Volvo 480 tg. DL345PF 8, doc. 7 a rammostrarsi);*
5. *Vero in data 17.11.2021 alle ore 09:20 circa, il veicolo Autoarticolato Volvo tg. DL345PF di proprietà della Forniture Inerti Srl, condotto dal sig. D'Amico Pasquale, stava effettuando un trasporto occasionale di materiale "in conto proprio", dopo aver svolto attività di sgombero da una cava in concessione alla società "ESC MARMI VENATI SRL" (doc. 3 a rammostrarsi).*
6. *Vero in data 24.11.2021 alle ore 09:44 circa, il veicolo Autoarticolato Volvo tg. FL946WK, di proprietà della Forniture Inerti Srl, condotto dal sig. D'Amico Pasquale, stava effettuando un trasporto occasionale di materiale "in conto proprio", dopo aver svolto attività di sgombero da una cava.*

Sui capi che precedono preceduti dalla locuzione "vero che" ed espunti da eventuali espressioni valutative o negative, si indica come testimone

1. **D'Amico Pasquale**, domiciliato presso la ricorrente;
2. **Leg. Rapp. Pro tempore della società ESC MARMI VENATI SRL.**

Si fa espressa riserva di ulteriormente dedurre ed articolare istanze istruttorie, indicare testi o depositare documentazione, all'esito delle difese di controparte.

SI PRODUCE:

- 1) Copia verbale N. 2021/K363 R.C.A. 17269;

- 2) Copia verbale N. 2021/K364 R.C.A. 17270;
- 3) Copia documento di trasporto;
- 4) Copia pesa;
- 5) Copia verbale N. 2021/c171922 R.C.A. 18559;
- 6) Copia verbale N. 2021/c171923 R.C.A. 18561 del 24.11.2021
- 7) Copia licenza in conto proprio;
- 8) Copia sentenza GdP di Carrara Dott. Locane n. 32/2021 che accoglie il ricorso;
- 9) Risposta negativa della Polizia Municipale richiesta di archiviazione.

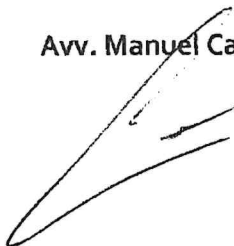
Con ogni riserva di legge.

Ai sensi della legge sul contributo unificato il valore della causa è di **€.382,80**, e il contributo unificato è di **€.43,00**.

Salvezze illimitate.

Torino-Carrara, lì 18 gennaio 2022

Avv. Manuel Cavallo



PROCURA ALLE LITI

La FORNITURE INERTI SRL (Partita Iva: 01292910450) con sede in 54033 Carrara (MS) Via Colombo n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, delega a rappresentarmi e difendermi, l'Avv. Manuel Cavallo (C.F.: CVLMNL77C31L219N) del Foro di Torino – indirizzo pec: manuelcavallo@pec.ordineavvocatitorino.it, nel procedimento di opposizione ai verbali di accertamento emessi dalla Polizia Municipale del Comune di Carrara, in ogni suo grado e fase, anche di opposizione ed in quella successiva di esecuzione, di eventuale di opposizione all'esecuzione - con facoltà di transigere, conciliare, incassare somme, farsi sostituire, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare in causa terzi e deferire giuramento, nominare, revocare, e sostituire a sé altri procuratori.

Dichiara di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L.n.132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato decreto-legge.

Resa edotta e, chiaramente informata dei miei diritti e di tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.196/03 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presto completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 13-23 D.Lgs. 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali. Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, avendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv. Manuel Cavallo sito in Torino Corso Ferrucci 74.

Torino, lì 14.01.2022

Firma

per autentica

Avv. Manuel Cavallo



Comune di Carrara

COMANDO POLIZIA LOCALE

P.zza C.V. Lodovici, 1 54033 Carrara MS

N. 2021/K364
R.C.A. 17270

4

VERBALE DI ACCERTAMENTO

(Art. 201 del D.L. n. 30/4/1992, n. 285 e art. 385 del Regolamento di esecuzione ed attuazione)

DATA
ELUOGO

Il giorno 17/11/2021, alle ore 09.20, nel Comune di CARRARA, STRADA DEI MARMI, all'intersezione con VIA MARCHETTI, noi sottoscritti Agente M. R. Matr. 205 e Agente D. E. Matr. 223 abbiamo accertato quanto segue.

VEICOLO

Tipo veicolo: **AUTOARTICOLATO**
Marca / modello: **VOLVO Targa: DL345PF**

SOLIDALE

SRL FORNITURE INERTI, con sede a CARRARA in VIALE C.COLOMBO 11
Nella sua qualità di: **CARICATORE**

VIOLAZIONI COMMESSE

ha violato la seguente norma del **CODICE DELLA STRADA**

Art. 167 c. 9 dlgs. 286/05 art. 7 c. 7 - TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI

COL VEICOLO SOPRA INDICATO CIRCOLANTE PER UN TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI VENIVA VIOLATO L'ART. 167 CDS COME DA VERBALE N° K361 REDATTO NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE D'AMICO P. AI SENSI DELL'ART. 7 C. 7 DLG. 286/2005 DELLA SOLITA VIOLAZIONE RISPONDE ANCHE IN QUALITA' DI CARICATORE LA DITTA SOPRA CITATA.

NOTE E
DICHIARAZIONI

Forma di contestazione al solidale: LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA NON E' STATA POSSIBILE PERCHE' IL SOGGETTO INTERESSATO ERA ASSENTE AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO

Note e dichiarazioni: RIMORCHIO PIACENZA TARGATO XA659GN

AVVERTENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

ENTRO 5 GIORNI dalla data di contestazione o notifica, è ammesso il pagamento della somma di Euro **69,60**, di cui Euro **60,90** quale importo della sanzione amministrativa pecuniaria scontata del 30%, ed Euro **8,70** per spese di procedimento e notificazione.

Dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento complessivo in misura ridotta di Euro **95,70** di cui Euro **87,00** quale importo della sanzione amministrativa pecuniaria oltre ad Euro **8,70** per spese di procedimento e notificazione.

Il pagamento può essere effettuato:

- sotto forma di pagamento spontaneo collegandosi al sito <https://carrara.comune.pluginpay.it/> seguendo le istruzioni riportate.
- collegandosi al sito del **COMUNE DI CARRARA** e, tramite l'area "servizi on-line", oppure "cosa fare per" accedere a "Servizi di Polizia Municipale - FRONT OFFICE TELEMATICO" poi cliccare su "Esegui Pagamento Sanzioni di Polizia Municipale - online" e seguire le istruzioni.
- utilizzando l'avviso **PagoPA** se presente, consultando le modalità che vi sono riportate nella sezione "dove pagare".

La somma versata in misura inferiore od oltre il prescritto termine di 60 giorni (non 2 mesi) dalla data di notifica sarà tenuta in acconto fino all'iscrizione a ruolo.

SANZIONI ACCESSORIE

NON PREVISTE

Il presente provvedimento è copia autentica dell'originale elaborato meccanicamente e conservato agli atti del Comando. Ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo n. 39/1993, l'indicazione a stampa nel presente atto, redatto con sistemi meccanici/informatici, del nominativo del soggetto responsabile dell'ufficio sostituisce la firma autografa degli accertatori. Ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 81/1998, il presente atto è copia autentica dell'originale. Ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 81/1998, il responsabile dell'inserimento dati nel sistema informatico è il **Tan. G. Carpi**.

F.TO IN ORIGINALE DAGLI AGENTI ACCERTATORI:

Agente M. R. Matr. 205
Agente D. E. Matr. 223

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE E DI TUTTI E

REPRODUZIONE CARTACEA AI SENSI DEL D.Lgs. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI ORIGINALE DIGITALE.



Comune di Carrara

COMANDO POLIZIA LOCALE

P.zza C.V. Lodovici, 1 54033 Carrara MS

N. 2021/K363
R.C.A. 17269

VERBALE DI ACCERTAMENTO

(Art. 201 del D.L.vo 30.4.1992, n. 285 e art. 385 del Regolamento di esecuzione ed attuazione)

DATA
E LUOGO

Il giorno 17/11/2021, alle ore 09.20, nel Comune di CARRARA, STRADA DEI MARMI, all'intersezione con VIA MARCHETTI, noi sottoscritti Agente M. R. Matr. 205 e Agente D. E. Matr. 223 abbiamo accertato quanto segue.

VEICOLO

Tipo veicolo: **AUTOARTICOLATO**
Marca / modello: **VOLVO Targa: DL345PF**

SOLIDALE

SRL FORNITURE INERTI, con sede a CARRARA in V.LE COLOMBO, 11
Nella sua qualità di: **RESPONSABILE SOLIDALE**

VIOLAZIONI COMMESSE

ha violato la seguente norma del **CODICE DELLA STRADA**

Art. 167 c. 9 - TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI

QUALE PROPRIETARIO DEL VEICOLO SOPRA INDICATO CONSENTIVA LA CIRCOLAZIONE DELLO STESSO CON MASSA COMPLESSIVA IN ECCESSO RISPETTO A QUELLA CONSENTITA DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. SOVRACCARICO NON SUPERIORE A T.2. VIOLAZIONE EMERSA A SEGUITO DELLA CONTESTAZIONE AL CONDUCENTE SIG. D'AMICO P.

NOTE E
DICHIARAZIONI

Forma di contestazione al solidale: LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA NON E' STATA POSSIBILE PERCHE' IL SOGGETTO INTERESSATO ERA ASSENTE AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO

Note e dichiarazioni: RIMORCHIO PIACENZA TARGATO XA659GN

AVVERTENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

ENTRO 5 GIORNI dalla data di contestazione o notifica, è ammesso il pagamento della somma di Euro **69,60**, di cui Euro 60,90 quale importo della sanzione amministrativa pecuniaria scontata del 30%, ed Euro 8,70 per spese di procedimento e notificazione.

Dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento complessivo in misura ridotta di Euro 95,70 di cui Euro 87,00 quale importo della sanzione amministrativa pecuniaria oltre ad Euro 8,70 per spese di procedimento e notificazione.

Il pagamento può essere effettuato:

- sotto forma di pagamento spontaneo collegandosi al sito <https://carrara.comune.pluginpay.it/> seguendo le istruzioni riportate.
- collegandosi al sito del **COMUNE DI CARRARA** e, tramite l'area "servizi on-line", oppure "cosa fare per" accedere a "Servizi di Polizia Municipale - FRONT OFFICE TELEMATICO" poi cliccare su "Esegui Pagamento Sanzioni di Polizia Municipale - online", e seguire le istruzioni.
- utilizzando l'avviso **PagoPA** se presente, consultando le modalità che vi sono riportate nella sezione "dove pagare".

La somma versata in misura inferiore od oltre il prescritto termine di 60 giorni (non 2 mesi) dalla data di notifica sarà tenuta in acconto fino all'iscrizione a ruolo.

SANZIONI ACCESSORIE

NON PREVISTE

Il presente provvedimento è copia autentica dell'originale elaborato meccanicamente e conservato agli atti del Comando. Ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo n. 39/1993, l'indicazione a stampa nel presente atto, redatto con sistemi meccanici/informatici, del nominativo del soggetto responsabile dell'ufficio sostituisce la firma autografa degli accertatori verbalizzanti. In presenza di firma autografa il presente atto è copia autentica dell'originale. Ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo n. 39/1993 il responsabile dell'inserimento dati nel sistema informatico è tenuto a compilare il D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

F.TO IN ORIGINALE DAGLI AGENTI ACCERTATORI:

Agente M. R. Matr. 205
Agente D. E. Matr. 223



Comune di Carrara

COMANDO POLIZIA LOCALE

P.zza C.V. Lodovici, 1 54033 Carrara MS

N. 2021/G171922
R.C.A. 18559

VERBALE DI ACCERTAMENTO

DATA E LUOGO
Il giorno 24/11/2021, alle ore 09.44, nel Comune di CARRARA, STRADA DEI MARMI, all'intersezione con VIA FRASSINA, all'altezza del civico/km ROTATORIA, noi sottoscritti Agente D. D. Matr. 214 e Agente B. P. Matr. 208 abbiamo accertato quanto segue.

VEICOLO
Tipo veicolo: **AUTOARTICOLATO**
Marca / modello: **VOLVO** Telaio n.: **XA649GN** Targa: **FL946WK**

SOLIDALE
SRL FORNITURE INERTI, con sede a CARRARA in V.LE COLOMBO, 11
Nella sua qualità di: **PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

VIOLAZIONI COMMESSE
ha violato la seguente norma del **CODICE DELLA STRADA**
Art. 167 c. 9 - TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI
IN QUALITA' DI PROPRIETARIO DEL VEICOLO SOPRA INDICATO AL CUI CONDUCENTE E' STATA CONTESTATA LA VIOLAZIONE DELL'ART 167 c 5 CDA PER AVER CIRCOLATO CON MASSA COMPLESSIVA IN ECCESSO RISPETTO A QUELLA CONSENTITA MAGGIORATA COME DA NORMA. LA VIOLAZIONE SEGUE LA CONTESTAZIONE AL CONDUCENTE DI CUI AL VERB 171921

NOTE E DICHIARAZIONI
Forma di contestazione al solidale: LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA NON E' STATA POSSIBILE PERCHE' LA VIOLAZIONE E' EMERSA A SEGUITO DI CONTROLLI ESEGUITI D'UFFICIO

Note e dichiarazioni:

ENTRO 5 GIORNI dalla data di contestazione o notifica, è ammesso il pagamento della somma di Euro 69,60, di cui Euro 60,90 quale importo della sanzione amministrativa pecuniaria scontata del 30%, ed Euro 8,70 per spese di procedimento e notificazione.

Dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento complessivo in misura ridotta di Euro 95,70 di cui Euro 87,00 quale importo della sanzione amministrativa pecuniaria oltre ad Euro 8,70 per spese di procedimento e notificazione.

Il pagamento può essere effettuato:

- sotto forma di pagamento spontaneo collegandosi al sito <https://carrara.comune.pluginpay.it/> seguendo le istruzioni riportate.
- collegandosi al sito del **COMUNE DI CARRARA** e, tramite l'area "servizi on-line", oppure "cosa fare per" accedere a "Servizi di Polizia Municipale - FRONT OFFICE TELEMATICO" poi cliccare su "Esegui Pagamento Sanzioni di Polizia Municipale - online" e seguire le istruzioni.
- utilizzando l'avviso **PagoPA** se presente, consultando le modalità che vi sono riportate nella sezione "dove pagare".

La somma versata in misura inferiore od oltre il prescritto termine di 60 giorni (non 2 mesi) dalla data di notifica sarà tenuta in acconto fino all'iscrizione a ruolo.

SANZIONI ACCESSORIE

NON PREVISTE

Il presente provvedimento è copia autentica dell'originale elaborato meccanicamente e conservato agli atti del Comando. Ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo n. 29/1993, l'indicazione a stampa nel presente atto, redatto con sistemi meccanici/informatici del nominativo del soggetto responsabile dell'ufficio sostituisce la firma autografa degli accertatori verbalizzanti, in presenza di firma autografa il presente atto è copia autentica dell'originale. Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, il responsabile dell'inserimento dati nel sistema informatico è il **Ten. Bassani Emanuele**

F.TO IN ORIGINALE DAGLI AGENTI ACCERTATORI:

Agente D. D. Matr. 214
Agente B. P. Matr. 208

Copia cartacea di originale digitale
Stampato il giorno 09/07/2026 da Giomella Francesca
Autodichiarazione cartacea ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 sul processo di digitalizzazione, di originale digitale.

VERBALE DI ACCERTAMENTO

art. 204 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 286 e art. 365 del Regolamento di esecuzione ed attuazione

Il giorno 24/11/2021, alle ore 09.44, nel Comune di CARRARA; STRADA DEI MARMI, all'intersezione con VIA FRASSINA, all'altezza del civico/km ROTATORIA, noi sottoscritti Agente D. D. Matr. 214 e Agente B. P. Matr. 208 abbiamo accertato quanto segue.

Tipo veicolo: **AUTOARTICOLATO**

Marca / modello: **VOLVO** Telaio n.: XA649GN Targa: FL946WK

SRL FORNITURE INERTI, con sede a CARRARA in V.LE COLOMBO, 11
Nella sua qualità di: CARICATORE

ha violato la seguente norma del CODICE DELLA STRADA

Art. 167 c. 9 d.lg. 286/05 art.7 c.7 - TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI

IN QUALITA' DI CARICATORE DEL VEICOLO SOPRA INDICATO AL CUI CONDUCENTE E' STATA CONTESTATA LA VIOLAZIONE DELL'ART 167 c 5 CDS PER AVER CIRCOLATO CON MASSA COMPLESSIVA IN ECCESSO RISPETTO A QUELLA CONSENTITA MAGGIORATA COME DA NORMA. LA VIOLAZIONE SEGUE LA CONTESTAZIONE AL CONDUCENTE DI CUI VERB 171921

Forma di contestazione al solidale: LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA NON E' STATA POSSIBILE PERCHE' LA VIOLAZIONE E' EMERSA A SEGUITO DI CONTROLLI ESEGUITI D'UFFICIO

Note e dichiarazioni:

VIVENTI IN MODALITÀ DI PAGAMENTO

ENTRO 5 GIORNI dalla data di contestazione o notifica, è ammesso il pagamento della somma di Euro 69,60, di cui Euro 60,90 quale importo della sanzione amministrativa pecuniaria scontata del 30%, ed Euro 8,70 per spese di procedimento e notificazione.

Dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento complessivo in misura ridotta di Euro 95,70 di cui Euro 87,00 quale importo della sanzione amministrativa pecuniaria oltre ad Euro 8,70 per spese di procedimento e notificazione.

Il pagamento può essere effettuato:

- sotto forma di pagamento spontaneo collegandosi al sito <https://carrara.comune.plugandpay.it/> seguendo le istruzioni riportate.
- collegandosi al sito del **COMUNE DI CARRARA** e, tramite l'area "servizi on-line", oppure "cosa fare per" accedere a "Servizi di Polizia Municipale - FRONT OFFICE TELEMATICO" poi cliccare su "Esegui Pagamento Sanzioni di Polizia Municipale - online" e seguire le istruzioni.
- utilizzando l'avviso PagoPA se presente, consultando le modalità che vi sono riportate nella sezione "dove pagare".

La somma versata in misura inferiore od oltre il prescritto termine di 60 giorni (non 2 mesi) dalla data di notifica sarà tenuta in acconto fino all'iscrizione a ruolo.

SANZIONI ACCESSORIE

NON PREVISTE

F.TO IN ORIGINALE DAGLI AGENTI ACCERTATORI:

Agente D. D. Matr. 214

Agente B. P. Matr. 208

Il presente provvedimento è copia autentica dell'originale elaborato meccanicamente e conservato agli atti del Comando, Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 l'indicazione a stampa, nel presente atto, redatto con sistemi meccanici informatici, del nominativo del soggetto responsabile dell'ufficio sostituisce la firma autografa degli accensori/verbalizzanti. In presenza di firma autografa il presente atto è copia autentica dell'originale. Ai sensi dell'art. 3 del D. L. n. 39/1993 il responsabile dell'inserimento dati nel sistema informatico è il **Ten. Bassani Emanuele**



ENTE CREDITORE

Cod. Fiscale 00079450458

COMUNE DI CARRARA
COMANDO POLIZIA LOCALE

Puoi pagare collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione 'Avviso da pagare predeterminato', il codice avviso riportato sul presente documento.
Indirizzo: <https://carrara.comune.pluginpay.it/>

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale 01292910450

SRL FORNITURE INERTI

VIALE C.COLOMBO 11
54033 CARRARA MS

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

Oggetto del pagamento:
Verbale 2021/K/364

Verbale: 2021/K/364

Data del verbale: 17/11/2021

Targa del veicolo: DL345PF

QUANDO E QUANTO PAGARE?

69,60 Euro
Entro 5 gg dalla data di notifica

ATTENZIONE: L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni, interessi ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su: www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

Del tuo ente, della tua banca o degli altri canali di pagamento, e APP IO. Potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

In tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria o dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato.
Puoi pagare in contanti, con carte o con conto corrente.



BANCHE ED ALTRI CANALI

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito interbancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario: SRL FORNITURE INERTI
Ente Creditore: COMUNE DI CARRARA
Oggetto del pagamento: Verbale 2021/K/364

Codice CBILL 52962
Codice Avviso 300032135500003789

RATA UNICA

Euro 69,60

Cod. Fiscale Ente Creditore
00079450458

ENTE CREDITORE

Cod. Fiscale 00079450458

COMUNE DI CARRARA
COMANDO POLIZIA LOCALE

Puoi pagare collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione 'Avviso da pagare predeterminato', il codice avviso riportato sul presente documento.

Indirizzo: <https://carrara.comune.pluginpay.it/>

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale 01292910450

SRL FORNITURE INERTI

VIALE C.COLOMBO 11
54033 CARRARA MS

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

Oggetto del pagamento:
Verbale 2021/K/364

Verbale: 2021/K/364

Data del verbale: 17/11/2021

Targa del veicolo: DL345PF

QUANDO E QUANTO PAGARE?

95,70 Euro
Entro 60 gg dalla data di notifica

ATTENZIONE: L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni, interessi ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su: www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

Del tuo ente, della tua banca o degli altri canali di pagamento, e APP IO. Potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

In tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria o dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato. Puoi pagare in contanti, con carte o con conto corrente.



BANCHE ED ALTRI CANALI

RATA UNICA

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito interbancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario: SRL FORNITURE INERTI
Ente Creditore: COMUNE DI CARRARA
Oggetto del pagamento: Verbale 2021/K/364

Codice CBILL 52962
Codice Avviso 300032135500003890

Euro 95,70

Cod.Fiscale Ente Creditore
00079450458



Comune di Carrara

COMANDO POLIZIA LOCALE

P.zza C.V. Lodovici, 1 54033 Carrara MS

RELATA DI NOTIFICA ATTI PRESSO IL DOMICILIO DIGITALE

(Art. 149-bis, C.P.C., e Art. 4, D.M. 18 dicembre 2017)

Il/la sottoscritto/a Gabriel Cordero dichiara di aver notificato oggi 21/12/2021, copia dell'atto avente identificativo **2021/K364 a SRL FORNITURE INERTI**, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dall'indirizzo: **plservice.verbali.etruriapa@pec.it** verso l'indirizzo **fornitureinerti@pec.it**.

Si dà atto che l'indirizzo PEC è stato:

☐ dichiarato dal destinatario al momento della contestazione o con atto successivo

☐ Reperito presso il registro Reginde

☐ dichiarato dal destinatario all'anagrafe del comune di residenza ai sensi dell'art. 3-bis del Codice dell'amministrazione digitale

☐ utilizzato dal destinatario per inviare a questa Amministrazione un'istanza o comunicazione, legata all'atto che si notifica

☒ reperito presso il registro **INI-PEC**, all'indirizzo **<https://www.inippec.gov.it/>** di cui questa amministrazione ha la disponibilità.

Responsabile del procedimento: Ten. Carpita Giuseppe

Redazione dell'atto curata da: Matricola 205 Matricola 223

Amministrazione che ha provveduto alla spedizione e recapiti presso i quali è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti:

Comune di CARRARA - Comando Polizia Locale

Indirizzo: P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 54033 - CARRARA (MS)

Telefono: 0585/70000 int. **Fax:**

Email: contravvenzionipm@comune.carrara.ms.it **PEC:** poliziamunicipalecarrara@legalmail.it

Il Notificatore

Gabriel Cordero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CARRARA
COMANDO POLIZIA LOCALE
ATTENZIONE! IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE
IL PLICO ALLA POLIZIA LOCALE
P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 - 54033 CARRARA MS



P.A.L./0030/2021

DCOPD1028

N. cronologico 2021/K364/17270 IDN: 16215

UP di CMP FIRENZE - //

FORNITURE INERTI SRL

VIALE C.COLOMBO 11

54033 CARRARA MS

NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC

Il presente atto è un duplicato di documento informatico prodotto ai sensi dell'art. 23-bis del C.A.D.. I dati riportati sul documento costituiscono elaborazione meccanografica dell'originale per la notificazione a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 149-bis, C.P.C. e D.M. 17 dicembre 2017, come da relata di notifica che si allega.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La informiamo che i dati personali in possesso del **Comando Polizia Locale di Carrara** sono stati attinti dagli archivi nazionali dei veicoli o direttamente presso l'interessato nel rispetto del GDPR 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi. Per il conseguimento dello scopo istituzionale i dati sono stati trasmessi in forma telematica dal Comune di Carrara - Comando Polizia Locale - alla società Etruria P.A. Srl. In relazione ai predetti trattamenti Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 12 del **GDPR 679/2016**.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

MODALITA' DI RICORSO

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre uno dei seguenti **ricorsi alternativi**:

- entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al **Prefetto di Massa Carrara**. Il ricorso deve essere inviato al Prefetto oppure da presentarsi o inviarsi tramite raccomandata A.R. al citato Comando di Polizia Locale di Carrara. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale (artt. 203 e 204 C.d.S.). Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

- entro 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al **Giudice di Pace di Carrara**. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7, D.Lgs. 1/9/2011 n. 150). Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, c. 212, lett. b), n. 2, L. 23.12.2009, n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002.

Qualora entro i termini previsti non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento, ai sensi dell'art. 206 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

NOTIFICA A SOGGETTO ESTRANEO (art. 386 reg. C.d.S.)

Qualora alla data di accertamento della violazione, il veicolo non fosse di proprietà della persona alla quale è stato notificato il presente verbale, l'interessato è pregato di comunicarlo immediatamente a questo Comando di Polizia Locale allegando eventuale idonea documentazione.

AVVERTENZE

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 477/02 e n. 28/04, nonché l'art. 149 C.P.C. hanno stabilito che i termini di notifica decorrono:

- Per l'amministrazione procedente alla data di consegna dell'atto all'Ufficio della notifica;
- Per il destinatario dalla data in cui si perfeziona la notifica nei confronti dello stesso.

COME COMUNICARE CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

COMUNE DI CARRARA POLIZIA LOCALE - P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 54033 - CARRARA (MS)

Recapiti telefonici: 0585/70000 int. 3

Email: contravvenzionipm@comune.carrara.ms.it / segreteriaipm@comune.carrara.ms.it PEC: poliziamunicipalecarrara@legalmail.it

Servizio Front Office e Call Center: Martedì e Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 ed il Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,30
SOLO Servizio Call Center: Mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 12:30

FRONT OFFICE TELEMATICO - per visualizzare sanzioni e documenti allegati e/o effettuare il pagamento della sanzione, collegarsi al sito del **COMUNE DI CARRARA**, "servizi on-line" e cliccare su "Servizi di Polizia Municipale - FRONT OFFICE TELEMATICO" oppure alla home del Comune e nell'area "cosa fare per" cliccare su "Polizia Municipale - Front Office Telematico".

1 - VISUALIZZAZIONE - Per visualizzare i documenti relativi al procedimento sanzionatorio digitare targa del veicolo, data del verbale e codice **B2XX4K6F** Il suddetto codice, è strettamente personale pertanto, questo Comando non potrà essere ritenuto responsabile per conseguenze derivanti la cessione o la divulgazione a terzi da parte del suo titolare. L'accesso è tutelato dalle norme vigenti in materia di sicurezza informatica e protezione dati personali, ad ogni utilizzo saranno raccolti i dati necessari all'identificazione dell'utente, ai soli fini statistici e di prevenzione e repressione di eventuali abusi.

2 - PAGAMENTO - Per effettuare il pagamento della sanzione, seguire le indicazioni fornite dal sistema.

Copia cartacea dell'originale è stata indicata

e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**QUESTA PAGINA E' STATA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA
(FILLER DI STAMPA)**

**QUESTA PAGINA E' STATA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA
(FILLER DI STAMPA)**



COMUNE DI CARRARA
COMANDO POLIZIA LOCALE
ATTENZIONE! IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE
IL PLICO ALLA POLIZIA LOCALE
P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 - 54033 CARRARA MS

AG



0-

P.A.L./0030/2021

DCOPD1028

N. cronologico 2021/K363/17269 IDN: 16214

UP di CMP FIRENZE - //

FORNITURE INERTI SRL

V.LE COLOMBO, 11

54033 CARRARA MS

NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC

Il presente atto è un duplicato di documento informatico prodotto ai sensi dell'art. 23-bis del C.A.D.. I dati riportati sul documento costituiscono elaborazione meccanografica dell'originale per la notificazione a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 149-bis, C.P.C. e D.M. 17 dicembre 2017, come da relata di notifica che si allega.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La informiamo che i dati personali in possesso del Comando Polizia Locale di Carrara sono stati attinti dagli archivi nazionali dei veicoli o direttamente presso l'interessato nel rispetto del GDPR 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi. Per il conseguimento dello scopo istituzionale i dati sono stati trasmessi in forma telematica dal Comune di Carrara - Comando Polizia Locale - alla società Etruria P.A. Srl. In relazione ai predetti trattamenti Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 12 del GDPR 679/2016.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

MODALITA' DI RICORSO

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre uno dei seguenti **ricorsi alternativi**:

- entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto di Massa Carrara. Il ricorso deve essere inviato al Prefetto oppure da presentarsi o inviarsi tramite raccomandata A.R. al citato Comando di Polizia Locale di Carrara. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale (artt. 203 e 204 C.d.S.). Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
 - entro 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Giudice di Pace di Carrara. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7, D.Lgs. 1/9/2011 n. 150). Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, c. 212, lett. b), n. 2, L. 23.12.2009, n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002.
- Qualora entro i termini previsti non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione editale e per le spese di procedimento, ai sensi dell'art. 206 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

NOTIFICA A SOGGETTO ESTRANEO (art. 386 reg. C.d.S.)

Qualora alla data di accertamento della violazione, il veicolo non fosse di proprietà della persona alla quale è stato notificato il presente verbale, l'interessato è pregato di comunicarlo immediatamente a questo Comando di Polizia Locale allegando eventuale idonea documentazione.

AVVERTENZE

- Le sentenze della Corte Costituzionale n. 477/02 e n. 28/04, nonché l'art. 149 C.P.C. hanno stabilito che i termini di notifica decorrono:
- Per l'amministrazione procedente alla data di consegna dell'atto all'Ufficio della notifica;
 - Per il destinatario dalla data in cui si perfeziona la notifica nei confronti dello stesso.

COME COMUNICARE CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

COMUNE DI CARRARA POLIZIA LOCALE - P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 54033 - CARRARA (MS)

Recapiti telefonici: 0585/70000 int. 3

Email: contravvenzionipm@comune.carrara.ms.it / segreteriaipm@comune.carrara.ms.it PEC: poliziamunicipalecarrara@legalmail.it

Servizio Front Office e Call Center: Martedì e Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 ed il Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30

SOLO Servizio Call Center: Mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 12:30

FRONT OFFICE TELEMATICO - per visualizzare sanzioni e documenti allegati e/o effettuare il pagamento della sanzione, collegarsi al sito del COMUNE DI CARRARA, "servizi on-line" e cliccare su "Servizi di Polizia Municipale - FRONT OFFICE TELEMATICO" oppure alla home del Comune e nell'area "cosa fare per" cliccare su "Polizia Municipale - Front Office Telematico".

1 - VISUALIZZAZIONE - Per visualizzare i documenti relativi al procedimento sanzionatorio digitare targa del veicolo, data del verbale e codice 2K3LEZESM. Il suddetto codice, è strettamente personale pertanto, questo Comando non potrà essere ritenuto responsabile per conseguenze derivanti la cessione o la divulgazione a terzi da parte del suo titolare. L'accesso è tutelato dalle norme vigenti in materia di sicurezza informatica e protezione dati personali, ad ogni utilizzo saranno raccolti i dati necessari all'identificazione dell'utente, ai soli fini statistici e di prevenzione e repressione di eventuali abusi.

2 - PAGAMENTO - Per effettuare il pagamento della sanzione, seguire le indicazioni fornite dal sistema.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**QUESTA PAGINA E' STATA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA
(FILLER DI STAMPA)**

**QUESTA PAGINA E' STATA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA
(FILLER DI STAMPA)**

ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 00079450458

COMUNE DI CARRARA
COMANDO POLIZIA LOCALE

Puoi pagare collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione 'Avviso da pagare predeterminato', il codice avviso riportato sul presente documento.

Indirizzo: <https://carrara.comune.pluginpay.it/>

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale 01292910450

SRL FORNITURE INERTI

V.LE COLOMBO, 11
54033 CARRARA MS

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

Oggetto del pagamento:
Verbale 2021/K/363

Verbale: 2021/K/363

Data del verbale: 17/11/2021

Targa del veicolo: DL345PF

QUANDO E QUANTO PAGARE?

69,60 Euro
Entro 5 gg dalla data di notifica

ATTENZIONE: L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni, interessi ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su: www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

Del tuo ente, della tua banca o degli altri canali di pagamento, e APP IO. Potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

In tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria o dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato.
Puoi pagare in contanti, con carte o con conto corrente.



BANCHE ED ALTRI CANALI

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito interbancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario: SRL FORNITURE INERTI
Ente Creditore: COMUNE DI CARRARA
Oggetto del pagamento: Verbale 2021/K/363

Codice CBILL 5Z962
Codice Avviso 300032135500003991

RATA UNICA

Euro 69,60

Cod.Fiscale Ente Creditore
00079450458



AVVISO DI PAGAMENTO

Verbale 2021/K/363

COMUNE DI
CARRARA

Dipartimento di Carrara e Val di Serchio

ENTE CREDITORE

Cod. Fiscale 00079450458

COMUNE DI CARRARA

COMANDO POLIZIA LOCALE

Puoi pagare collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione 'Avviso da pagare predeterminato', il codice avviso riportato sul presente documento.

Indirizzo: <https://carrara.comune.pluginpay.it/>

DESTINATARIO AVVISO

Cod. Fiscale 01292910450

SRL FORNITURE INERTI

V.LE COLOMBO, 11
54033 CARRARA MS

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

Oggetto del pagamento:
Verbale 2021/K/363

Verbale: 2021/K/363

Data del verbale: 17/11/2021

Targa del veicolo: DL345PF

QUANDO E QUANTO PAGARE?

95,70 Euro

Entro 60 gg dalla data di notifica

ATTENZIONE: L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni, interessi ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE?

Lista dei canali di pagamento su: www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

Del tuo ente, della tua banca o degli altri canali di pagamento, e APP IO. Potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

In tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria o dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato. Puoi pagare in contanti, con carte o con conto corrente.



BANCHE ED ALTRI CANALI

RATA UNICA

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito interbancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario: SRL FORNITURE INERTI
Ente Creditore: COMUNE DI CARRARA
Oggetto del pagamento: Verbale 2021/K/363

Codice CBILL
5Z962

Codice Avviso
300032135500004092

Euro 95,70

Cod. Fiscale Ente Creditore
00079450458



RELATA DI NOTIFICA ATTI PRESSO IL DOMICILIO DIGITALE

(Art. 149-bis, C.P.C., e Art. 4, D.M. 18 dicembre 2017)

Il/la sottoscritto/a Gabriel Cordero dichiara di aver notificato oggi 21/12/2021, copia dell'atto avente identificativo **2021/K363 a SRL FORNITURE INERTI**, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dall'indirizzo: **plservice.verbali.etruriapa@pec.it** verso l'indirizzo **fornitureinerti@pec.it**.

Si dà atto che l'indirizzo PEC è stato:

☐ dichiarato dal destinatario al momento della contestazione o con atto successivo

☐ Reperito presso il registro Reginde

☐ dichiarato dal destinatario all'anagrafe del comune di residenza ai sensi dell'art. 3-bis del Codice dell'amministrazione digitale

☐ utilizzato dal destinatario per inviare a questa Amministrazione un'istanza o comunicazione, legata all'atto che si notifica

☒ reperito presso il registro INI-PEC, all'indirizzo <https://www.inippec.gov.it/> di cui questa amministrazione ha la disponibilità.

Responsabile del procedimento: Ten. Carpita Giuseppe

Redazione dell'atto curata da: Matricola 205 Matricola 223

Amministrazione che ha provveduto alla spedizione e recapiti presso i quali è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti:

Comune di CARRARA - Comando Polizia Locale

Indirizzo: P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 54033 - CARRARA (MS)

Telefono: 0585/70000 int. **Fax:**

Email: contravvenzionipm@comune.carrara.ms.it **PEC:** poliziamunicipalecarrara@legalmail.it

Il Notificatore

Gabriel Cordero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



FORNITURE INERTI SRL

Forniture Materiale Inerte
Escavazioni - Movimento Terra
Pasquale D'Amico - Tel. 348.3178791

Viale Cristoforo Colombo, 11
54033 Carrara (MS)
P.IVA 01202910460
fornitureinerti@gmail.com

INARCO Dipendenza, Domicilio o Residenza

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.D.T.)

3

N. 1133 del 11 / 11 / 11

a mezzo

☐ Cedente

☐ Cessionario

Luogo di Destinazione

DEL TRASPORTO

VENDITA

Va. Ord.

del

☐ IN CONTO

☐ A SALDO

DESCRIZIONE DEI BENI

U.M.

QUANTITA

IMPORTO

CHI DA SCOGLIERA

SI

SLIE

VENANT

LIATO

ILIZZATO

A ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

IA

IONE

IA

ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

A VISTA

o inizio trasporto a mezzo cedente

ORA E DATA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

ONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

TO DI TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO N.

critto autotrasportatore di cose in conto proprio con sede in

proprio istituito presso l'ufficio provinciale di M.C.T.G. di

nero

indirettamente nell'elenco degli autotrasportatori di cose

al numero

in merito attività di fornitura materiali inerti

sperto accompagnato dal

lla licenza sopra citata

esse caricate sul veicolo

CARTA CARTACCIA DI ORIGINALE DIGITALE

è stampato il giorno 09/11/2015 da Giuseppina Francesca

Reproduzione Cartaccia ai sensi del D.L. 98/2005 e successive modificazioni di originale digitale

Pesa Pubblica di Massa

Loc. Canale 54033 Carrara (MS)

P.IVA 00079450458

Tel. 0585/73240 Fax. 0585/73221

PESATA N.: 098521

CAUSALE.: Dichiarazione

DATA/ORA.: 17/11/2021 08.45

CLIENTE

ESC. MARMI VENATI S.R.L.

CORSO ROSSELLI N.5

54033 CARRARA (MS)

P. IVA: 00630130458

CAVA.: 121 Novella A

DETTAGLIO VOCI

36 Scogliere

NETTO: kg 30.060

TRASPORTO A CURA DI: Vettore

VETTORE/PROPRIETARIO DEL MEZZO

FORNITURE INERTI S.R.L

VIALE ZACCAGNA

54033 CARRARA (MS)

P. IVA: 01292910450 ALBO:

TARGA: DL345PT AUTISTA:

PRIMO PESO: kg 13140

SECONDO PESO: kg 13140

Copia cartacea di originale digitale

è stampato il giorno 09/07/2025 da Ecomedia Francesco

Riproduzione cartacea ai sensi del D.L. 92/2005 e successive modificazioni di originale digitale



COMUNE DI CARRARA
COMANDO POLIZIA LOCALE
ATTENZIONE! IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE
IL PLICO ALLA POLIZIA LOCALE
P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 - 54033 CARRARA MS

AG



0-

P.A.L./0030/2021

DCOPD1028

N. cronologico 2021/C171922/18559 IDN: 17440
UP di CMP FIRENZE - //

FORNITURE INERTI SRL
V.LE COLOMBO, 11
54033 CARRARA MS

NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC

Il presente atto è un duplicato di documento informatico prodotto ai sensi dell'art. 23-bis del C.A.D.. I dati riportati sul documento costituiscono elaborazione meccanografica dell'originale per la notificazione a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 149 bis, C.P.C. e D.M. 17 dicembre 2017, come da relata di notifica che si allega.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La informiamo che i dati personali in possesso del **Comando Polizia Locale di Carrara** sono stati attinti dagli archivi nazionali dei veicoli o direttamente presso l'interessato nel rispetto del GDPR 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi. Per il conseguimento dello scopo istituzionale i dati sono stati trasmessi in forma telematica dal Comune di Carrara - Comando Polizia Locale - alla società Etruria P.A. Srl. In relazione ai predetti trattamenti Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 12 del **GDPR 679/2016**.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

MODALITA' DI RICORSO

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre uno dei seguenti **ricorsi alternativi**:

- **entro 60 giorni** dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al **Prefetto di Massa Carrara**. Il ricorso deve essere inviato al Prefetto oppure da presentarsi o inviarsi tramite raccomandata A.R. al citato Comando di Polizia Locale di Carrara. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale (art. 203 e 204 C.d.S.). Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
- **entro 30 giorni** (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al **Giudice di Pace di Carrara**, il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7, D.Lgs. 1/9/2011 n. 150). Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, c. 212, lett. b), n. 2, L. 23.12.2009, n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002. Qualora entro i termini previsti non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento, ai sensi dell' art. 206 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

NOTIFICA A SOGGETTO ESTRANEO (art. 386 reg. C.d.S.)

Qualora alla data di accertamento della violazione, il veicolo non fosse di proprietà della persona alla quale è stato notificato il presente verbale, l'interessato è pregato di comunicarlo immediatamente a questo Comando di Polizia Locale allegando eventuale idonea documentazione.

AVVERTENZE

- Le sentenze della Corte Costituzionale n. 477/02 e n. 28/04, nonché l'art. 149 C.P.C. hanno stabilito che i termini di notifica decorrono:
- Per l'amministrazione procedente alla data di consegna dell'atto all'Ufficio della notifica;
 - Per il destinatario dalla data in cui si perfeziona la notifica nei confronti dello stesso.

COME COMUNICARE CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

COMUNE DI CARRARA POLIZIA LOCALE - P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 54033 - CARRARA (MS)

Recapiti telefonici: 0585/70000 int. 3

Email: contravvenzionipm@comune.carrara.ms.it / segreteriaipm@comune.carrara.ms.it PEC: poliziamunicipalecarrara@legalmail.it

Servizio Front Office e Call Center: Martedì e Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 ed il Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30

SOLO Servizio Call Center: Mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 12:30

FRONT OFFICE TELEMATICO - per visualizzare sanzioni e documenti allegati e/o effettuare il pagamento della sanzione, collegarsi al sito del **COMUNE DI CARRARA**, "servizi on-line" e cliccare su "Servizi di Polizia Municipale - FRONT OFFICE TELEMATICO" oppure alla home del Comune e nell'area "cosa fare per" cliccare su "Polizia Municipale - Front Office Telematico".

1 - VISUALIZZAZIONE - Per visualizzare i documenti relativi al procedimento sanzionatorio digitare targa del veicolo, data del verbale e codice YWHPLJQED. Il suddetto codice, è strettamente personale pertanto, questo Comando non potrà essere ritenuto responsabile per conseguenze derivanti la cessione o la divulgazione a terzi da parte del suo titolare. L'accesso è tutelato dalle norme vigenti in materia di sicurezza informatica e protezione dati personali, ad ogni utilizzo saranno raccolti i dati necessari all'identificazione dell'utente, ai soli fini statistici e di prevenzione e repressione di eventuali abusi.

2 - PAGAMENTO - Per effettuare il pagamento della sanzione, seguire le indicazioni fornite dal sistema.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



AVVISO DI PAGAMENTO

Verbale 2021/C/171922

COMUNE DI

CARRARA



ENTE CREDITORE

Cod. Fiscale 00079450458

COMUNE DI CARRARA

COMANDO POLIZIA LOCALE

Puoi pagare collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione 'Avviso da pagare predeterminato', il codice avviso riportato sul presente documento.

Indirizzo: <https://carrara.comune.pluginpay.it/>

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale 01292910450

SRL FORNITURE INERTI

V.LE COLOMBO, 11
54033 CARRARA MS

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

Oggetto del pagamento:
Verbale 2021/C/171922

Verbale: 2021/C/171922

Data del verbale: 24/11/2021

Targa del veicolo: FL946WK

QUANDO E QUANTO PAGARE?

95,70 Euro

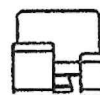
Entro 60 gg dalla data di notifica

ATTENZIONE: L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni, interessi ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su: www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

Del tuo ente, della tua banca o degli altri canali di pagamento, e APP IO. Potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

In tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria o dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato. Puoi pagare in contanti, con carte o con conto corrente.



BANCHE ED ALTRI CANALI

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito interbancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario: SRL FORNITURE INERTI
Ente Creditore: COMUNE DI CARRARA
Oggetto del pagamento: Verbale 2021/C/171922

Codice CBILL
52962

Codice Avviso
300032200300007932

RATA UNICA

Euro 95,70

Cod. Fiscale Ente Creditore
00079450458

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 00079450458

COMUNE DI CARRARA
COMANDO POLIZIA LOCALE

Puoi pagare collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione 'Avviso da pagare predeterminato', il codice avviso riportato sul presente documento.

Indirizzo: <https://carrara.comune.piugandpay.it/>

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

Oggetto del pagamento:
Verbale 2021/C/171922

Verbale: 2021/C/171922

Data del verbale: 24/11/2021

Targa del veicolo: FL946WK

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale 01292910450

SRL FORNITURE INERTI

V.LE COLOMBO, 11
54033 CARRARA MS

QUANDO E QUANTO PAGARE?

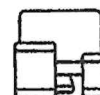
69,60 Euro
Entro 5 gg dalla data di notifica

ATTENZIONE: L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni, interessi ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su: www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

Del tuo ente, della tua banca o degli altri canali di pagamento, e APP IO. Potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

In tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria o dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato. Puoi pagare in contanti, con carte o con conto corrente.



BANCHE ED ALTRI CANALI

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito interbancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario: SRL FORNITURE INERTI
Ente Creditore: COMUNE DI CARRARA
Oggetto del pagamento: Verbale 2021/C/171922

Codice CBILL 52962
Codice Avviso 300032200300007831

RATA UNICA

Euro 69,60

Cod. Fiscale Ente Creditore
00079450458

QUESTA PAGINA E' STATA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA
(FILLER DI STAMPA)

QUESTA PAGINA E' STATA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA
(FILLER DI STAMPA)



RELATA DI NOTIFICA ATTI PRESSO IL DOMICILIO DIGITALE

(Art. 149-bis, C.P.C., e Art. 4, D.M. 18 dicembre 2017)

Il/la sottoscritto/a **Gabriel Cordero** dichiara di aver notificato oggi 03/01/2022, copia dell'atto avente identificativo **2021/C171922 a SRL FORNITURE INERTI**, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dall'indirizzo: **pls-service.verbali.etruriaipa@pec.it** verso l'indirizzo **fornitureinerti@pec.it**.

Si dà atto che l'indirizzo PEC è stato:

☐ dichiarato dal destinatario al momento della contestazione o con atto successivo

☐ Reperito presso il registro Reginde

☐ dichiarato dal destinatario all'anagrafe del comune di residenza ai sensi dell'art. 3-bis del Codice dell'amministrazione digitale

☐ utilizzato dal destinatario per inviare a questa Amministrazione un'istanza o comunicazione, legata all'atto che si notifica

☒ reperito presso il registro **INI-PEC**, all'indirizzo **<https://www.inippec.gov.it/>** di cui questa amministrazione ha la disponibilità.

Responsabile del procedimento: Ten. Bassani Emanuele

Redazione dell'atto curata da: Matricola 214 Matricola 208

Amministrazione che ha provveduto alla spedizione e recapiti presso i quali è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti:

Comune di CARRARA - Comando Polizia Locale

Indirizzo: P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 54033 - CARRARA (MS)

Telefono: 0585/70000 int. **Fax:**

Email: contravvenzionipm@comune.carrara.ms.it **PEC:** poliziamunicipalecarrara@legalmail.it

Il Notificatore

Gabriel Cordero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CARRARA
COMANDO POLIZIA LOCALE
ATTENZIONE! IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE
IL PLICO ALLA POLIZIA LOCALE
P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 - 54033 CARRARA MS

AG



0 -

P.A.L./0030/2021

DCOPD1028

N. cronologico 2021/C171923/18561 IDN: 17441

UP di CMP FIRENZE - //

FORNITURE INERTI SRL

V.LE COLOMBO, 11

54033 CARRARA MS

NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC

Il presente atto è un duplicato di documento informatico prodotto ai sensi dell'art. 23-bis del C.A.D.. I dati riportati sul documento costituiscono elaborazione meccanografica dell'originale per la notificazione a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 149-bis, C.P.C. e D.M. 17 dicembre 2017, come da relata di notifica che si allega.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La informiamo che i dati personali in possesso del **Comando Polizia Locale di Carrara** sono stati attinti dagli archivi nazionali dei veicoli o direttamente presso l'interessato nel rispetto del GDPR 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi. Per il conseguimento dello scopo istituzionale i dati sono stati trasmessi in forma telematica dal Comune di Carrara - Comando Polizia Locale - alla società Etruria P.A. Srl. In relazione ai predetti trattamenti Ella potrà esercitare i diritti di cui all'art. 12 del **GDPR 679/2016**.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

MODALITA' DI RICORSO

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre uno dei seguenti **ricorsi alternativi**:

- entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al **Prefetto di Massa Carrara**. Il ricorso deve essere inviato al Prefetto oppure da presentarsi o inviarsi tramite raccomandata A.R. al citato Comando di Polizia Locale di Carrara. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale (art. 203 e 204 C.d.S.). Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

- entro 30 giorni (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al **Giudice di Pace di Carrara**. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7, D.Lgs. 1/9/2011 n. 150). Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, c. 212, lett. b), n. 2, L. 23.12.2009, n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfettizzate" secondo gli importi fissati dagli artt. 13 e 30, D.P.R. n. 115/2002.

Qualora entro i termini previsti non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento, ai sensi dell'art. 206 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

NOTIFICA A SOGGETTO ESTRANEO (art. 386 reg. C.d.S.)

Qualora alla data di accertamento della violazione, il veicolo non fosse di proprietà della persona alla quale è stato notificato il presente verbale, l'interessato è pregato di comunicarlo immediatamente a questo Comando di Polizia Locale allegando eventuale idonea documentazione.

AVVERTENZE

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 477/02 e n. 28/04, nonché l'art. 149 C.P.C. hanno stabilito che i termini di notifica decorrono:

- Per l'amministrazione procedente alla data di consegna dell'atto all'Ufficio della notifica;
- Per il destinatario dalla data in cui si perfeziona la notifica nei confronti dello stesso.

COME COMUNICARE CON IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

COMUNE DI CARRARA POLIZIA LOCALE - P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 54033 - CARRARA (MS)

Recapiti telefonici: 0585/70000 Int. 3

Email: contravvenzionipm@comune.carrara.ms.it / segreteriaipm@comune.carrara.ms.it PEC: poliziamunicipalecarrara@legalmail.it

Servizio Front Office e Call Center: Martedì e Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 ed il Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 18:30

SOLO Servizio Call Center: Mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 12:30

FRONT OFFICE TELEMATICO - per visualizzare sanzioni e documenti allegati e/o effettuare il pagamento della sanzione, collegarsi al sito del **COMUNE DI CARRARA**, "servizi on-line" e cliccare su "Servizi di Polizia Municipale - FRONT OFFICE TELEMATICO" oppure alla home del Comune e nell'area "cosa fare per" cliccare su "Polizia Municipale - Front Office Telematico".

1 - VISUALIZZAZIONE - Per visualizzare i documenti relativi al procedimento sanzionatorio digitare targa del veicolo, data del verbale e codice **83HSPKMSB**. Il suddetto codice, è strettamente personale pertanto, questo Comando non potrà essere ritenuto responsabile per conseguenze derivanti la cessione o la divulgazione a terzi da parte del suo titolare. L'accesso è tutelato dalle norme vigenti in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali, ad ogni utilizzo saranno raccolti i dati necessari all'identificazione dell'utente, ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016, e saranno utilizzati per la prevenzione e repressione di eventuali abusi.

2 - PAGAMENTO - Per effettuare il pagamento della sanzione, seguire la indicazione fornita dal sistema.

Copia cartacea di originale digitale

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

QUESTA PAGINA E' STATA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA
(FILLER DI STAMPA)

QUESTA PAGINA E' STATA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA
(FILLER DI STAMPA)



AVVISO DI PAGAMENTO

Verbale 2021/C/171923

COMUNE DI

CARRARA



ENTE CREDITORE

Cod. Fiscale 00079450458

COMUNE DI CARRARA

COMANDO POLIZIA LOCALE

Puoi pagare collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione 'Avviso da pagare predeterminato', il codice avviso riportato sul presente documento.

Indirizzo: <https://carrara.comune.pluginpay.it/>

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale 01292910450

SRL FORNITURE INERTI

V.LE COLOMBO, 11
54033 CARRARA MS

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

Oggetto del pagamento:
Verbale 2021/C/171923

Verbale: 2021/C/171923

Data del verbale: 24/11/2021

Targa del veicolo: FL946WK

QUANDO E QUANTO PAGARE?

69,60 Euro

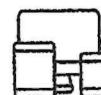
Entro 5 gg dalla data di notifica

ATTENZIONE: L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni, interessi ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su: www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

Del tuo ente, della tua banca o degli altri canali di pagamento, e APP IO. Potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

In tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria o dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato. Puoi pagare in contanti, con carte o con conto corrente.



BANCHE ED ALTRI CANALI

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito interbancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario: SRL FORNITURE INERTI
Ente Creditore: COMUNE DI CARRARA
Oggetto del pagamento: Verbale 2021/C/171923

Codice CBILL 52962
Codice Avviso 300032200300007629

RATA UNICA

Euro 69,60

Cod. Fiscale Ente Creditore
00079450458

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



AVVISO DI PAGAMENTO

Verbale 2021/C/171923

COMUNE DI

CARRARA



ENTE CREDITORE

Cod. Fiscale 00079450458

COMUNE DI CARRARA

COMANDO POLIZIA LOCALE

Puoi pagare collegandoti al sito web riportato di seguito, puoi effettuare il pagamento online inserendo, nella sezione 'Avviso da pagare predeterminato', il codice avviso riportato sul presente documento.

Indirizzo: <https://carrara.comune.pluginpay.it/>

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale 01292910450

SRL FORNITURE INERTI

V.LE COLOMBO, 11
54033 CARRARA MS

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

Oggetto del pagamento:
Verbale 2021/C/171923

Verbale: 2021/C/171923

Data del verbale: 24/11/2021

Targa del veicolo: FL946WK

QUANDO E QUANTO PAGARE?

95,70 Euro**Entro 60 gg dalla data di notifica**

ATTENZIONE: L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni, interessi ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su: www.pagopa.gov.it

PAGA SUL SITO O CON LE APP

Del tuo ente, della tua banca o degli altri canali di pagamento, e APP IO. Potrai pagare con carte, conto corrente o CBILL.



PAGA SUL TERRITORIO

In tutti gli uffici postali, in banca, in ricevitoria o dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato.
Puoi pagare in contanti, con carte o con conto corrente.



BANCHE ED ALTRI CANALI

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito interbancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario: SRL FORNITURE INERTI
Ente Creditore: COMUNE DI CARRARA
Oggetto del pagamento: Verbale 2021/C/171923

Codice CBILL
52962

Codice Avviso
300032200300007730

RATA UNICA

Euro 95,70

Cod. Fiscale Ente Creditore
00079450458



RELATA DI NOTIFICA ATTI PRESSO IL DOMICILIO DIGITALE

(Art. 149-bis, C.P.C., e Art. 4, D.M. 18 dicembre 2017)

Il/la sottoscritto/a Gabriel Cordero dichiara di aver notificato oggi 03/01/2022, copia dell'atto avente identificativo **2021/C171923** a **SRL FORNITURE INERTI**, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dall'indirizzo: **plservice.verbali.etruriapa@pec.it** verso l'indirizzo **fornitureinerti@pec.it**.

Si dà atto che l'indirizzo PEC è stato:

☐ dichiarato dal destinatario al momento della contestazione o con atto successivo

☐ Reperito presso il registro Reginde

☐ dichiarato dal destinatario all'anagrafe del comune di residenza ai sensi dell'art. 3-bis del Codice dell'amministrazione digitale

☐ utilizzato dal destinatario per inviare a questa Amministrazione un'istanza o comunicazione, legata all'atto che si notifica

☒ reperito presso il registro INI-PEC, all'indirizzo <https://www.inippec.gov.it/> di cui questa amministrazione ha la disponibilità.

Responsabile del procedimento: Ten. Bassani Emanuele

Redazione dell'atto curata da: Matricola 214 Matricola 208

Amministrazione che ha provveduto alla spedizione e recapiti presso i quali è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti:

Comune di CARRARA - Comando Polizia Locale

Indirizzo: P.ZZA C.V. LODOVICI N.1 54033 - CARRARA (MS)

Telefono: 0585/70000 int. **Fax:**

Email: contravvenzionipm@comune.carrara.ms.it **PEC:** poliziamunicipalecarrara@legalmail.it

Il Notificatore

Gabriel Cordero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PROVINCIA DI MASSA CARRARA
SETTORE Pianificazione rurale e forestale
Protezione Civile - Programmazione sviluppo
Economico e Territoriale - T.P.L.

PROVVEDIMENTO DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO
DI COSE IN CONTO PROPRIO

LICENZA N. E1W6IP / 7B477865 DEL 16/07/2013

VISTA LA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 2520 DEL 16/07/2013
VISTA LA LEGGE 6/6/74 N. 298 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
A NORMA DI ESECUZIONE
VISTA LA DOMANDA DEL RICHIEDENTE:
FORNITURE INERTI SRL
RESIDENTE IN VIALE ZACCAGNA 13/A - 54033 CARRARA (MS)
CODICE FISCALE / PARTITA IVA: 01292910450
NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE: MSI5059327/N
POSIZIONE MECCANOGRAFICA D'ARCHIVIO: E1W6IP

- * SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE;
- * VISTA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA;

E' RILASCIATA LICENZA IN VIA PROVVISORIA PER L'ESERCIZIO
DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER IL VEICOLO TELAIO
7B477865 AVENTE PORTATA DI KG. 36.000

LA PRESENTE LICENZA CONSENTE IL TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO
SOLTANTO DELLE COSE O CLASSI DI COSE DI CUI SEGUE L'ELENCO
C00 / C01 / C02 / C03 / C04 / C05 / C09 / L00 / N04 / N08
CODICE ATTIVITA' ECONOMICA: 4010

Scadenza provvisorietà il 16/01/2015

MASSA, 16/07/2013



IL DIRIGENTE
Dott. Barbara Gianluca

De Maria
17/02/13



8

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARRARA

R.G. n. 583/2020

Reg. sent. n. 32/2021

Cron. n. 256/2021

Rep. n. _____

Il Dott. Vincenzo Locane, Giudice di Pace di Carrara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento introdotto con ricorso iscritto il giorno 28.12.2020 al n. 583/2020 di

R.G., proposto da

FORNITURE INERTI S.r.l., P. IVA 01292910450, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con l'avv. Manuel Cavallo, <manuelcavallo@pec.ordineavvocatitorino.it>,
opponente

contro

COMUNE DI CARRARA, P. IVA 00079450458, in persona del Sindaco pro-tempore,
opposto

per l'annullamento

dei verbali del Comando Polizia Municipale di Carrara n. 168292C e n. 168293C del
2.10.2020 di accertamento e contestazione rispettivamente della violazione dell'art. 167
comma 9 del codice della strada e dell'art. 7 comma 7 del D.lgs. 286/2005 (quale
proprietario del veicolo permetteva che lo stesso circolasse su strada pubblica con massa
complessiva a pieno carico superiore a quella riportata sulla carta di circolazione come da
verbali elevati nei confronti del conducente, in Carrara, Strada Comunale dei Marmi).

OGGETTO: opposizione ex d.l.vo n. 150/11.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno richiamato le conclusioni precisate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società opponente ha negato la responsabilità sostenendo di non avere ricoperto la qualifica di "caricatore" dell'automezzo oggetto dell'accertamento, che sarebbe, invece, stato caricato dal conducente stesso, coadiuvato da un collega.

Il Comune di ha depositato la documentazione di cui all'art. 7 del d.l.vo n. 150/2011, ha confermato gli atti dell'accertamento ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione.

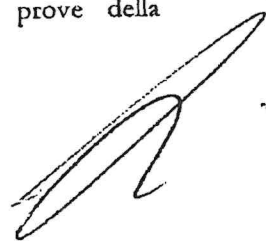
La causa è stata decisa all'udienza del 24.2.2021.

§§§§§

Ai sensi del comma 9 dell'art. 167 del codice della strada, "le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo".

Nella fattispecie concreta, atteso che il conducente risulta tale MARZOCCHI Alberto, che il proprietario del veicolo viene indicato, nel verbale oggetto di impugnazione, quale obbligato in solido, FORNITURE INERTI S.r.l., secondo quanto dedotto dall'ente resistente, corrisponderebbe al committente o c.d. caricatore", non risulta esplicitato il motivo per il quale non è stata applicata la sanzione al conducente. Inoltre, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, non vi è prova che il trasporto fosse eseguito per conto esclusivo della società opponente, né che questa fosse l'effettivo committente.

In conclusione, ricorre l'ipotesi disciplinata dal comma 10 dell'art. 7 del d.l.vo n. 150/2011, che impone l'accoglimento dell'opposizione in caso di insufficienti prove della responsabilità contestata.



L'opposizione deve quindi essere accolta senza nulla disporre in ordine alle spese, non ritualmente chieste (art. 112 cpc) dalla parte vittoriosa in sede di precisazione delle conclusioni.

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Il Giudice di Pace di Carrara, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, la accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti opposti con il ricorso introduttivo del presente procedimento. Nulla per le spese.

Così deciso in Carrara il 24 febbraio 2021

IL CANCELLIERE
Andrea Giromella

Il Giudice di Pace di Carrara

(Vincenzo Locantore)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITO
08 MAR 2021
Carrara

A: 'centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it' <centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it>

Oggetto: I: COMUNICAZIONE RIF. VERBALE N. 2021/K363 - VERBALE N. 2021/K364 DITTA FORNITURE INERTI SRL

c.a. del Ten. Carpita Giuseppe

Buongiorno,

in merito ai 2 Verbali di accertamento di cui all' oggetto ricevuti a mezzo Pec in data 21/12/2021, relativi alle violazioni del codice della strada Art. 167 c. 9 (sovraccarico), (il Verbale n. K363 come Responsabile in solido e il Verbale n. K364 come Caricatore) chiediamo con la presente mail l'annullamento dei Verbali sopra citati. Alleghiamo la bolla n. 476 e la distinta della pesa pubblica di Miseglia n. 098521 del 17/11/2021 8:45. Essendo un conto proprio e avendo già fatto ricorso al Giudice di Pace di Carrara per l'accoglimento di un'altra opposizione relativa alla violazione dell'Art. 167 c. 9 del codice della strada e dell'art. 7 c. 7 del D.lgs 286/05 (di cui si allega) chiediamo pertanto l'annullamento del Verbale n. 2021/K363 e del Verbale n. 2021/K364.

Vogliate gentilmente farci sapere per iscritto sull'eventuale cancellazione dei due Verbali.

Cordiali saluti.

Sabrina – Studio Arrighi

Studio Dott. Pascal Arrighi

Viale C. Colombo 11

54033 Carrara (MS)

Sabrina Petriccioli

Linea 1: +39-0585-630294

Linea 2: +39-0585-632241

Fax: +39-0585-2369097

Mail: sabrina@studioarrighi.info

- RG 583-2020 - Sentenza 32-2021 (PM Carrara).pdf (106 KB)
- BOLLA N. 476.jpg (220 KB)
- PESA DEL 17-11.jpg (191 KB)

Cinzia - Studio Arrighi <cinzia@studioarrighi.info>

14/1/2022 15:48

I: COMUNICAZIONE RIF. VERBALE N. 2021/K363 - VERBALE N. 2021/K364 DITTA FORNITURE INERTI SRL

A avv.manuelcavallo@libero.it

Studio Dott. Pascal Arrighi

Viale C. Colombo 11

54033 Carrara - (MS)

Cinzia Maganuco

Linea 1: +39-0585-630294

Linea 2: +39-0585-632241

Fax: +39-0585-2369097

Mail: cinzia@studioarrighi.info

La presente comunicazione e' destinata esclusivamente al soggetto indicato piu' sopra quale destinatario o ad eventuali altri soggetti autorizzati a riceverla. Essa contiene informazioni strettamente confidenziali e riservate; la cui comunicazione o diffusione a terzi e' proibita, salvo che non sia stata espressamente autorizzata. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di cancellarne ogni evidenza dai Vostri supporti.

Pensa all'ambiente prima di stampare questo messaggio

Da: Sabrina Studio Arrighi <sabrina@studioarrighi.info>

Inviato: venerdì 14 gennaio 2022 15:33

A: Cinzia - Studio Arrighi

Oggetto: I: COMUNICAZIONE RIF. VERBALE N. 2021/K363 - VERBALE N. 2021/K364 DITTA FORNITURE INERTI SRL

Mia mail fatta ai Vigili di Carrara per richiedere annullamento.
Nessun riscontro ad oggi da parte loro.

Sabrina

Studio Dott. Pascal Arrighi

Viale C. Colombo 11

54033 Carrara (MS)

Sabrina Petriccioli

Linea 1: +39-0585-630294

Linea 2: +39-0585-632241

Fax: +39-0585-2369097

Mail: sabrina@studioarrighi.info

Da: Sabrina Studio Arrighi <sabrina@studioarrighi.info>

Inviato: mercoledì 22 dicembre 2021 12:15

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

https://mail1.libero.it/appsuite/v=7.10.5-27.20220114.000436/print.html?print_1642460098990
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CARRARA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **MANUEL CAVALLO**
CORSO FERRUCCI
10138 TORINO
TO

COMUNE DI CARRARA
P.ZZA LODOVICI 1
CARRARA
MS

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **14/2022** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **LOCANE VINCENZO**

Depositata Sentenza Numero: **79/2022** in data : **04/05/2022**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

FORNITURE INERTI SRL

Difeso da:

MANUEL CAVALLO

Resistente Principale

COMUNE DI CARRARA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

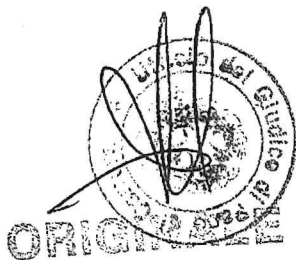


Carrara 05/05/2022

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 09/07/2026 da Giromella Francesca.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CARRARA

R.G. n. 14/2022

Reg. sent. n. 79/2022

Cron. n. 435/2022

Rep. n. /

Il Dott. Vincenzo Locane, Giudice di Pace di Carrara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento introdotto con ricorso iscritto il giorno 18.1.2022 al n. 14/2022 di R.G.,
proposto da

FORNITURE INERTI S.r.l., P. IVA 01292910450, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con l'avv. Manuel Cavallo, <manuelcavallo@pec.ordineavvocatorino.it>,
opponente

contro

COMUNE DI CARRARA, P. IVA 00079450458, in persona del Sindaco pro-tempore,
opposto

per l'annullamento

dei verbali del Comando Polizia Municipale di Carrara n. 2021/K/363 R.C.A. 17269 e n.
2021/K/364 R.C.A. 17270 del 17.11.2021, n. 2021/C/171922 R.C.A. 18559 e n.
2021/C/171923 18561 del 24.11.2021 di accertamento e contestazione rispettivamente
della violazione dell'art. 167 comma 9 del codice della strada e dell'art. 7 comma 7 del
D.lgs. 286/2005 (quale proprietario e caricatore dei veicoli permetteva che gli stessi

circolassero su strada pubblica con massa complessiva a pieno carico superiore a quella riportata sulla carta di circolazione come da verbali elevati nei confronti dei conducenti, in Carrara, Strada Comunale dei Marmi intersezione via Marchetti).

OGGETTO: opposizione ex d.l.vo n. 150/11.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno richiamato le conclusioni precisate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società opponente ha negato la responsabilità sostenendo di non avere ricoperto la qualifica di “caricatore” dell'automezzo oggetto dell'accertamento e che le dichiarazioni del conducente stesso in ordine alla predetta qualifica non costituiscono piena prova. Ha altresì eccepito la mancata contestazione immediata, la violazione dell'art. 363 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada in quanto l'accertamento non sarebbe stato svolto mediante pesa pubblica.

Il Comune di ha depositato la documentazione di cui all'art. 7 del d.l.vo n. 150/2011, ha confermato gli atti dell'accertamento ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione.

La causa è stata decisa all'udienza del 29.4.2022.

<><><>

La contestazione differita della violazione ad opera della Polizia Municipale di Carrara è stata motivata con l'assenza del trasgressore, nella fattispecie, la Forniture Inerti srl quale ‘caricatore’. L'indicazione del motivo della contestazione differita esclude la violazione del combinato disposto dagli artt. 200 e 201 cod. strad. e, pertanto, l'eccezione va rigettata.

Nel merito, ai sensi del comma 9 dell'art. 167 del codice della strada, “le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo”.

Nella fattispecie concreta, atteso che il conducente risulta tale D'AMICO Pasquale e che il proprietario del veicolo è la FORNITURE INERTI S.r.l., si ravvisano gli estremi della violazione contestata in quanto non vi è prova alcuna che il trasporto fosse eseguito per conto esclusivo del committente/opponente.

In conclusione, ricorre l'ipotesi della responsabilità contestata.

L'opposizione deve quindi essere rigettata senza nulla disporre in ordine alle spese, non ritualmente chieste (art. 112 cpc) dalla parte vittoriosa in sede di precisazione delle conclusioni.

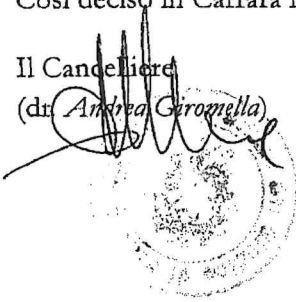
DISPOSITIVO DI SENTENZA

Il Giudice di Pace di Carrara, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, la rigetta e, per l'effetto, convalida i provvedimenti opposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Carrara il 29 aprile 2022

Il Cancelliere

(dr. *Andrea Giromella*)



Il Giudice di Pace di Carrara

(*Vincenzo Locano*)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CARRARA

Depositato in Cancelleria

04 MAG. 2022

Carrara, fi



TRIBUNALE DI MASSA

causa n. 2320/22 RG

Udienza del 31.3.26

È presente, via teams, l'avv. Cavallo.

Il Giudice, visto l'art. 281-*sexies* cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

Parte attrice conclude come da foglio di conclusioni depositato, si riporta ai propri scritti ed alle proprie verbalizzazioni ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice **Michele Fornaciari**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di **appello n. 2320/22 RG**, fra le seguenti parti:

- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

Forniture Inerti srl

- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

Comune di Carrara

Conclusioni

Parte attrice ha concluso come sopra.

Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione.

Oggetto del processo

In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Carrara la Forniture Inerti ha impugnato il verbale n. 2021/K363 R.C.A. 17269, il verbale n. 2021/K364 R.C.A. 17270, il verbale n. 2021/c171922 R.C.A. 18559 ed il verbale n. 2021/c171923 R.C.A. 18561.



I quattro verbali si riferiscono a due accertamenti di trasporto con sovraccarico, il primo (al quale si riferiscono i primi due verbali), avvenuto il 17.11.21, il secondo (al quale si riferiscono il terzo e il quarto verbale) avvenuto il 24.11.21, e le contestazioni sono quattro in quanto per ciascun episodio alla Forniture Inerti la violazione è stata contestata sia quale proprietario sia quale caricatore.

Più precisamente, con il verbale n. 2021/K363 R.C.A. 17269 la Polizia Municipale di Carrara ha contestato alla Forniture Inerti di aver permesso, in qualità di proprietario del veicolo Autoarticolato Volvo 480 tg. DL345PF, che lo stesso circolasse, in violazione dell'art. 167 comma 9° CdS, in data 17.11.2021 alle ore 9:20 circa su Strada Comunale dei Marmi all'intersezione con via Marchetti nel comune di Carrara con massa complessiva a pieno carico superiore a quella riportata sulla carta di circolazione (sovraccarico non superiore a 2t).

Con il verbale n. 2021/K364 R.C.A. 17270 la Polizia Municipale di Carrara ha contestato alla Forniture Inerti il medesimo episodio, la violazione dell'art. 167 comma 9° CdS e dell'art. 7 comma 7° D.lgs. 286/2005, in qualità di caricatore.

Con il verbale n. 2021/c171922 R.C.A. 18559 la Polizia Municipale di Carrara ha contestato alla Forniture Inerti di aver permesso, in qualità di proprietario del veicolo Autoarticolato Volvo tg. FL946WK, che lo stesso circolasse, in violazione dell'art. 167 comma 9° CdS, in data 24.11.2021 alle ore 9:44 circa su Strada Comunale dei Marmi all'intersezione con via Frassina nel comune di Carrara con massa complessiva a pieno carico superiore a quella riportata sulla carta di circolazione (sovraccarico non superiore a 2t).

Con il verbale n. 2021/c171923 R.C.A. 18561 la Polizia Municipale di Carrara ha contestato alla Forniture Inerti il medesimo episodio, la violazione dell'art. 167 comma 9° CdS e dell'art. 7 comma 7° D.lgs. 286/2005, in qualità di caricatore.

Avverso tali verbali la Forniture Inerti ha proposto opposizione, sollevando diverse contestazioni e chiedendo la declaratoria di illegittimità/nullità/l'annullamento dei verbali o, in subordine, la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.

Il Comune ha sostenuto la legittimità e la fondatezza dei verbali, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 79/22, il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione.

La Forniture Inerti ha proposto appello ed il comune si è costituito, entrambi ribadendo le proprie ragioni ed insistendo nelle rispettive domande e difese.

Motivi della decisione

È assorbentemente fondata la prima contestazione della Forniture Inerti, relativa alla mancanza di prova della violazione.



Anche al netto del fatto che nei verbali opposti non è specificato come sia stato accertato il sovraccarico (che questo sia risultato a seguito della pesata presso la pesa pubblica di Miseglia risulta unicamente dai verbali di contestazione nei confronti del conducente, ai quali quelli nei confronti della Forniture Inerti rinviano), va infatti rilevato che non solo nei verbali in questione (né in quelli nei confronti del conducente), ma neppure in corso di causa è stata fornita la prova del fatto che la pesa utilizzata fosse in regola con le verifiche di legge, come prescritto dall'art. 167¹² CdS.

In riforma della sentenza impugnata, i verbali opposti vanno dunque annullati.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale

annulla i verbali di cui in motivazione;

condanna il comune di Carrara a rifondere alla Forniture Inerti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che unitariamente liquida in € 2.500,00 per compenso del difensore ed € 134,50 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.

Michele Fornaciari





COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.L.GS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 39 CON OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 DEL D. LGS
267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 269/2026 -
R.G. 2320/2022. COMUNE DI CARRARA/FORNITURE INERTI SRL.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: PARERE FAVOREVOLE

CARRARA il 22/06/2026

Il Dirigente

Micheletti Paola

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.L.GS. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° 39 CON OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 DEL D. LGS
267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 269/2026 -
R.G. 2320/2022. COMUNE DI CARRARA/FORNITURE INERTI SRL.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE

CARRARA il 24/06/2026

Il Dirigente
Massimiliano Germiniasi

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 17 DEL 26/06/2026

Il giorno 26/06/2026 alle ore 18,30 il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dal rag. Giuseppe Pandolfini, Presidente, e dal dr. Ribolini Candido, componente, nominati con deliberazione consiliare n. 21 del 17/03/2025, e dal dr. Massimo Meozzi, componente, nominato con deliberazione consiliare n. 29 del 14/04/2025 si è riunito in teleconferenza, con le modalità previste dall'art. 93, comma 4, del vigente Regolamento di contabilità.

Sono presenti tutti i componenti.

Il Collegio ha approvato i seguenti documenti:

- 1) Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22/06/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 347/2026 – R.G. 492/2023 – COMUNE DI CARRARA/E.X.". (allegato A);
- 2) Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 22/06/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 269/2026 – R.G. 2320/2022 – COMUNE DI CARRARA/FORNITURE INERTI SRL". (allegato B).

Sono allegati al presente verbale i verbali suindicati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Giuseppe Pandolfini - Presidente

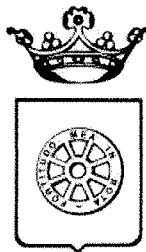
(firmato digitalmente)

Dr. Ribolini Candido - Componente

(firmato digitalmente)

Dr. Massimo Meozzi - Componente

(firmato digitalmente)



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 17 DEL 26/06/2026

E
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0064783/2026 del 27/06/2026
Firmatario: Massimo Meozzi, Candido Ribolini, Giuseppe Pandolfini

Il giorno 26/06/2026 alle ore 18,30 il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dal rag. Giuseppe Pandolfini, Presidente, e dal dr. Ribolini Candido, componente, nominati con deliberazione consiliare n. 21 del 17/03/2025, e dal dr. Massimo Meozzi, componente, nominato con deliberazione consiliare n. 29 del 14/04/2025 si è riunito in teleconferenza, con le modalità previste dall'art. 93, comma 4, del vigente Regolamento di contabilità.

Sono presenti tutti i componenti.

Il Collegio ha approvato i seguenti documenti:

- 1) Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22/06/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 347/2026 – R.G. 492/2023 – COMUNE DI CARRARA/E.X.". (allegato A);
- 2) Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 22/06/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 269/2026 – R.G. 2320/2022 – COMUNE DI CARRARA/FORNITURE INERTI SRL". (allegato B).

Sono allegati al presente verbale i verbali suindicati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Giuseppe Pandolfini - Presidente

(firmato digitalmente)

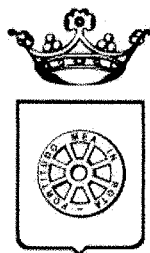
Dr. Ribolini Candido - Componente

(firmato digitalmente)

Dr. Massimo Meozzi - Componente

(firmato digitalmente)

~~OMISSIS~~



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ALLEGATO "B" AL VERBALE N. 17 DEL 26/06/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 22/06/2026 avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 DEL D.LGS 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MASSA N. 269/2026 – R.G. 2320/2022 – COMUNE DI CARRARA/FORNITURE INERTI SRL".

Il Collegio dei revisori dei conti, costituito dal rag. Giuseppe Pandolfini, Presidente, e dal dr. Ribollini Candido, componente, nominati con deliberazione di C.C. n. 21 del 17/03/2025 e dal dr. Massimo Meozzi, componente, nominato con deliberazione consiliare n. 29 del 14/04/2025, per il periodo dal 17/03/2025 al 16/03/2028, si è riunito in data 26/06/2026 alle ore 18:30, in teleconferenza, con le modalità previste dall'art. 93 del vigente Regolamento di contabilità per esprimere il seguente parere.

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, pervenuta in data 25/06/2026 tramite posta elettronica, sulla quale viene richiesto il parere di questo Collegio ai sensi dell'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto presente che il ricordato art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come integrato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce che fra gli atti da sottoporre all'esame dell'organo di revisione vi sono anche le "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";

Rilevato che con la proposta di delibera di cui all'oggetto viene disposto il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 3.126,58 derivante dalla sentenza n. 269 del 31/03/2026, iscritta nel R.G. al n. 2320/2022, con la quale è stato accolto l'appello avverso alla sentenza n. 79/2022 del 4/05/2022 del Giudice di Pace di Carrara, presentato dalla Soc.

Fornitura Inerti srl, tramite l'avv. Manuel Cavallo, condannando il Comune di Carrara alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, per compensi di entrambi i gradi, € 134,50 per spese non imponibili, oltre spese generali cap ed iva di legge in favore della società appellante;

Vista la documentazione che accompagna la proposta di delibera in esame;

Considerato che in tale proposta di deliberazione è indicato che la copertura finanziaria della spesa da riconoscere avviene con risorse del bilancio corrente;

Visti:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 9 "Polizia locale, sicurezza, mobilità";
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Dirigente del Settore 2 "Risorse umane, finanziarie e societarie";

ESPRIME

Il Collegio ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 227 TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rag. Giuseppe Pandolfini – Presidente

(firmato digitalmente)

Dr. Candido Ribolini – Componente

(firmato digitalmente)

Dr. Massimo Meozzi – Componente

(firmato digitalmente)



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione 2^a

Carrara, 8 Luglio 2026

Al Presidente del Consiglio Comunale

S E D E

Proposta di deliberazione n.39/2026 " Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del D.lgs 267/2000 derivante dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 267/2026- R.g. 230/2022 Comune di Carrara/ forniture inerti srl".

In merito al parere sulla proposta deliberativa in oggetto, si comunica che la Commissione 2^a riunitasi in data 08/07/2026, presenti i seguenti consiglieri:

CAROSI LETIZIA, MURACCHIOLI BENEDETTA BARETTINI SILVIA,
CASTELLI AUGUSTO, VINCIGESI LUCA, VANNUCCI ANDREA,
MARTINELLI MATTEO

si è espressa come segue:

voti favorevoli (n. 5): CAROSI, MURACCHIOLI, BARETTINI, CASTELLI, VINCIGESI

voti contrari (n. 0): ~~VANNUCCI~~ e ~~MARTINELLI~~ NESSUNO

astenuti (n. 2): ~~ALASSANDRO~~ VANNUCCI e MARTINELLI

Il Presidente Commissione 2^a
Benedetta Muracchioli